SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 maggio 2004.

Autorizzazione all'Azienda unità sanitaria locale LE/1 presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce, ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2000, con il quale l'Azienda unità sanitaria locale LE/1, presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore e generale dell'Azienda unità sanitaria locale LE/1, presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce, pervenuta in data 21 aprile 2004, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione dei sanitari: dott. Baglivo Arturo, dott. Serio Giorgio, dott. Giannone Vincenzo, nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 664, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alla determinazione che la regione Puglia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda unità sanitaria locale LE/1, presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000 i seguenti sanitari:

Baglivo dott. Arturo, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia generale, Serio dott. Sergio e Giannone dott. Vincenzo, dirigenti medici dell'unità operativa di urologia, dell'Azienda unità sanitaria locale LE/1, presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Puglia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale LE/1, presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2004

Il dirigente dell'ufficio VIII: STURVI

04A05695

DECRETO 24 maggio 2004.

Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 48, punto 8/b della legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, concernente le disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» nel quale si evince che, nella istituenda Agenzia italiana del farmaco, agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento della stessa e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali si fa fronte anche «mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 «Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano» ed in particolare l'art. 12, punto 7;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, con il quale sono stati stabiliti le tariffe ed i diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati da parte del Ministero della salute;

Viste le integrazioni e modificazioni introdotte con i successivi decreti ministeriali: 22 dicembre 1997, determinazione delle tariffe residuali dopo l'introduzione del decreto-legge n. 44/1997; 10 febbraio 1998, aggiornamento delle tariffe residuali in base alla variazione annua dell'indice del costo della vita (1,5%); 31 luglio 1998, disposizioni concernenti le tariffe residuali;

Visto l'art. 5, punto 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante la «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto il regolamento (CE) n. 494 del 18 marzo 2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Viste le norme della contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Gli importi delle tariffe, di cui in premessa, così come incrementati del 20% per effetto della lettera *b)*, comma 8, art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, sono rideterminati nella misura indicata negli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, da considerarsi parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO I

Ai sensi dell'art. 12, punto 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore ad € 25.822,85 è dovuta al Ministero della salute la tariffa di € 1.859,24

DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO I

ALLEGATO 2

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RESIDUALI INTRODOTTE
CON IL DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 1997 E 31 LUGLIO 1998

1. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive compresi i gas medicinali ed i prodotti omeopatici PER STABILIMENTO	6.290,45
2. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a produrre specialità medicinali per uso umano o altri medicinali industriali per uso umano pronti per l'impiego- PER STABILIMENTO	12.580,90
3. Accertamenti conseguenti alle domande di autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano destinati esclusivamente all'esportazione	650,64
4. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione al solo confezionamento di gas medicinali PER STABILIMENTO	619,75
5. Accertamenti conseguenti alla domanda di modifica di un'autorizzazione a produrre materie prime, prodotti omeopatici, specialità medicinali farmaceutiche per uso umano pronti per l'impiego:	
a) per ogni modifica attinente all'officina di produzione	3.145,23
b) per ogni altra modifica, ad eccezione di quell'attinente esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	629,04
6. Valutazione e custodia della documentazione di produzione e controllo di una materia prima farmacologicamente attiva prodotta in Italia o all'estero	629,04
7. Esame della documentazione scientifica al fine del riconoscimento di farmaco di non nuova istituzione (rilascio di giudizio di notorietà) per l'esenzione dagli accertamenti dell'Istituto superiore di sanità, previsti all'articolo 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n° 754, inclusa la valutazione dei protocolli di sperimentazione ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 230:	
a) per le aziende farmaceutiche	1.859,25
b) per gli istituti scientifici privati, le associazioni scientifiche private e strutture assimilabili	929,63
c) per l'esame di domande di integrazioni o modifiche non imposte dal Ministero della Salute	50% delle suddette tariffe

8. Valutazioni connesse cor il riconoscimento di idoneità alla sperimentazione della struttura non universitaria e non ospedaliera ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 27 aprile 1992:	
a) per la valutazione sulla documentazione	1.859,25
b) per ogni accertamentc ispettivo	1.239,50
9. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 178/1991	1.258,10
10. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione ad importare o esportare plasma c derivati	62,91
11. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un medicinale industriale per umano a denominazione comune compreso nel formulario nazionale c farmacopea ufficiale	629,06
12. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione a mettere in commercio un medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, compreso nel formulario della farmacopea ufficiale relativamente alla quale è stabilita la seguente tariffa (ur quattordicesimo dell'importo previsto al punto 11)	49,12
13. Accertamenti conseguent alla domanda diretta ad ottenere un'autorizzazione a mettere in commercio specialità medicinali oggetto di importazione paralle a	629,04
14. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione concernente la ragione o denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	629,04
15. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o alla fabbricazione o all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope o l'autorizzazione al commercio dei preparati che contengono le predette sostanze.	188,72
16. Rilascio di permesso di importazione o di esportazione di sostanze stupefacenti e psicotrope o di preparazioni che le contengono.	18,88
17. Vidimazione annuale registro stupefacenti	15,74

18. Medicinali omeopatici soggetti a registrazione semplificata. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di un solo componente attivo:	
a) per ogni materiale di partenza omeopatico e per la prima forma farmaceutica a prescindere dal grado e dal numero delle diluizioni	31,00
b) per ogni ulteriore forma farmaceutica a prescindere dal grado e dal numero delle diluizioni	6,21
19. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di un medicinale omeopatico per uso umano a base di due o più componenti attivi:	
a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi	154,95
aa) per ogni altra eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari composizione	6,21
b) oltre gli 8 componenti attivi	216,92
bb) per ogni altra eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari composizione	6,21
20. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o alla modifica della registrazione di un medicinale omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione:	
a) per ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della Salute attinente alla composizione, al confezionamento, al numero di unità posologiche, alle modalità di distribuzione, di vendita o di dispensazione – per medicinale omeopatico e fino ad un massimo di € 11.475,67	12,40
b) per ogni integrazione o modifica attinente alla sede di produzione – fino ad un massimo di € 11.475,67	12,40
c) per ogni modifica concernente la ragione o la denominazione sociale della stessa società titolare della registrazione anche a seguito di trasferimento della proprietà del o dei medicinali – fino ad un massimo di € 11.475,67	12,40
d) per ogni modifica concernente la ragione o la denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare della registrazione – per il complesso dei prodotti interessati	619,76
21. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali omeopatici per uso umano ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 178/1991 – fino ad un massimo di € 11.475,67	31,00

Per le prestazioni non specificate nel presente settore degli omeopatici si applicano le tariffe già previste per le analoghe fattispecie delle specialità per uso umano

22. Medicinali omeopatici non soggetti a procedura semplificata. Per i medicinali omeopatici non contemplati nell'articolo 3 del decreto legislativo 185/95, soggetti cioè alle stesse procedure di registrazione previste per le specialità medicinali, si dovranno applicare le tariffe già previste per le analoghe fattispecie, dal settore delle specialità medicinali e dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n° 44.	
23. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici.	3.145,24
24. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici:	
a) per ogni modifica attinente l'officina di produzione	1.572,63
b) per ogni altra modifica ad eccezione di quella attinente esclusivamente alla sede legale per la quale non è dovuto alcun diritto	314,54
25. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico	1.258,11
26. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio di un presidio medico chirurgico:	
a) per ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della Salute attinente alla composizione o alle caratteristiche tecniche sostanziali o alla denominazione del presidio o all'officina in cui esso è prodotto. PER PRESIDIO	314,54
b) per ogni modifica concernente la ragione o la denominazione sociale della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche a seguito di trasferimento della proprietà del presidio o dei presidi – per il complesso dei presidi interessati.	314,54
c) per ogni modifica concernente la ragione o la denominazione sociale della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio – per il complesso dei presidi interessati	314,54
1. Pubblicità sanitaria, presidi medici chirurgici e presidi sanitari. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una licenza per la pubblicità di specialità medicinali o di presidi medici chirurgici o di mezzi per la prevenzione e cura delle malattie.	314,54
2. Tariffa ridotta per ipotesi di pubblicità di medicinale per uso umano prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera B e C del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 541	125,81
1. Rilascio certificato di "libera vendita" o copia conforme di documenti esistenti agli atti	78,09

DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO I

ALLEGATO 3

TARIFFE DOVUTE AL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI E PER LE DOMANDE DI MODIFICA E DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1991, N. 178, E MODIFICATO DALL'ART. 5, PUNTO 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 1997, N. 44 «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/39/CEE.

Descrizione	Importo aggiornato in base all'aumento del 20%
1 Autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano	
A. Diritto di base	
Diritto spettante al Ministero della Salute, per una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, suffragata da documentazione completa. Esso comprende una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica del medicinale	55.680,00
Il diritto è maggiorato per ogni concentrazione o forma farmaceutica supplementare dello stesso medicinale purché la richiesta sia contemporanea alla prima domanda di autorizzazione.	5.568,00
Il diritto è maggiorato per ogni ulteriore presentazione supplementare alla stessa concentrazione e alla stessa forma farmaceutica purché presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione	1.392,00
B. Diritto ridotto	
Il diritto è ridotto per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che non devono essere accompagnate (*suffragate*) da una documentazione completa come previsto dall'articolo 4, terzo comma, punto 8, lettera a, punti i) e iii), della Direttiva 65/65/CEE, o se ci si avvale dell'articolo 4, terzo comma, punto 8, lettera a, punto ii), della stessa direttiva tale diritto copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica.	27.840,00
Per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare dello stesso medicinale, l'importo della tariffa è maggiorato purchè la richiesta sia contemporanea alla prima domanda di autorizzazione.	5.568,00

	Per ogni presentazione supplementare alla stessa concentrazione e alla stessa forma farmaceutica presentata contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione è dovuto un diritto di	1.392,00
C.	Diritti relativi all'estensione di una autorizzazione sul mercato Per ogni estensione di una autorizzazione all'immissione sul mercato già concessa sono riscossi i seguenti diritti:	
	- Qualora l'estensione si riferisca ad una nuova concentrazione, ad una nuova forma farmaceutica, ad una nuova indicazione o ad un nuovo modo di somministrazione il diritto è pari a	13.920,00
	- Qualora l'estensione si riferisca ad una nuova presentazione di una concentrazione, di una forma farmaceutica ed ad un nuovo modo di somministrazione già autorizzati il diritto è pari a	2.784,00
2	Modifica di un autorizzazione all'immissione in commercio	
A.	Diritto per le modifiche di tipo I Questo diritto è riscosso per le variazioni secondarie dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in base alla classifica stabilita dal regolamento della Commissione applicabile in materia. In caso di modifica identica, questo diritto copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate	1.392,00
B.	Diritto per le modifiche di tipo II Questo diritto è riscosso per le variazioni importanti dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in base alla classifica stabilita dal regolamento della Commissione applicabile in materia. Esso può essere ridotto della metà per le modifiche di tipo II che non implichino una valutazione scientifica approfondita, il cui elenco è redatto secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento. In caso di modifica identica, il diritto copre tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate	16.704,00
3	Diritto per il rinnovo Riscosso per la verifica delle informazioni disponibili all'atto del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale. Essa è dovuta per ciascuna concentrazione associata ad una forma farmaceutica.	2.784,00

4 Diritto per le ispezioni

E' riscosso per le ispezioni che si svolgeranno all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. Nel caso di ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, all'importo stabilito si aggiungono le spese di viaggio conteggiate in base al costo effettivo

4.176,00

5 Diritto per il trasferimento

E' riscosso all'atto del cambiamento di titolare per ognuna delle autorizzazion all'immissione sul mercato oggetto del trasferimento, comprende l'insieme delle presentazioni autorizzate d uno stesso medicinale. 1.392,00

6 Diritto annuale

E' riscosso annualmente per ogni medicinale per cui sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio. Comprende l'insieme delle presentazioni autorizzate dello stesso medicinale.

18.144,00

04A05803

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 maggio 2004.

Graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per la formazione degli stilisti, ai sensi del punto 3.1 e del punto 5 della circolare 15 ottobre 2003, n. 946392.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il comma 1 dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone la concessione di agevolazioni per la formazione degli stilisti;

Vista la circolare del 15 ottobre 2003, prot. n. 946392, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2003, n. 252 relativa al bando ed alle modalità di applicazione dell'art. 59 della legge n. 448/2001 e la circolare n. 946477 dell'11 dicembre 2003;

Considerato di dover graduare i progetti secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo determinato con i criteri fissati dal comma 2 dell'art. 5 dalla predetta circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392, per la formazione e la valorizzazione degli stilisti;

Viste le domande pervenute all'Uff.E2 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese entro il termine indicato, cioè il 27 gennaio 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. La graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per la formazione degli stilisti di cui al bando emanato con circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392, ai sensi dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è, qui di seguito, riportata:

Posizione in graduatoria	Soggetto promotore	Totale punteggio
1	Consorzio maestri calzaturieri del Brenta	130
2	Genesis Consulting S.r.l.	111
3	Servindustria Pistoia S.r.l. . . .	97
4	CESAN	92
5	Consorzio della moda	80
6	Clerici tessuto & C. S.p.a. . . .	39
7	PATECOR S.p.a.	38
8	Città studi S.p.a.	24

2. L'elenco dei progetti ritenuti non agevolabili per mancanza dei requisiti previsti dalla circolare di cui al comma precedente in quanto sono relativi a progetti la cui domanda di agevolazione è stata presentata oltre la data del 27 gennaio 2004, ovvero trattasi di progetti non consortili, sono, qui di seguito, riportati:

Simon S.r.l. - Non accoglibile;

Sud Fashion - Non accoglibile.

3. Con successivi decreti verrà indicata l'agevolazione concessa a ciascuna impresa partecipante al progetto ovvero, per i progetti di cui al comma 2, saranno indicati i motivi della non ammissibilità.

4. I decreti di concessione delle agevolazioni sono adottati, in relazione ai progetti inseriti nella graduatoria indicata al precedente comma 1 in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto delle disposizioni di cui ai punti 4.1 e 5.3 della circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392, nonché delle modalità previste al punto 2 della anzidetta circolare.

5. Dalla data di comunicazione dei decreti di cui al comma 4 decorrono i termini di legge per impugnare il provvedimento.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

04A05677

DECRETO 19 maggio 2004.

Graduatoria, ai sensi del punto 3.1 e del punto 5 della circolare 15 ottobre 2003, n. 946392, concernente i progetti per la valorizzazione degli stilisti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il comma 1 dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone la concessione di agevolazioni per la valorizzazione degli stilisti;

Vista la circolare del 15 ottobre 2003, prot. n. 946392, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2003, n. 252 relativa al bando e alle modalità di applicazione dell'art. 59 della legge n. 448/2001 e la circolare n. 946477 dell'11 dicembre 2003;

Considerato di dover graduare i progetti secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo determinato con i criteri fissati dal comma 2 dell'art. 5 dalla predetta circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392, per la formazione e la valorizzazione degli stilisti;

Viste le domande pervenute all'Uff.E2 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese entro il termine indicato, cioè il 27 gennaio 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. La graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per la valorizzazione degli stilisti di cui al bando emanato con circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392, ai sensi dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è, qui di seguito, riportata:

Posizione in graduatoria	Soggetto Promotore	Totale Punteggio
1	MAGISTER s.a.s. di Mirco Achilli & C.	**38**
1	NOVAMEDIA S.r.l.	**38**
2	ALTA ROMA	**34**
2	ERCAN S.r.l.	**34**
2	CASTING s.a.s. di Marcello Motta & C.	**34**
2	PLISSE' di Molaro Giovanni	**34**
2	Consorzio FASHION GROUP	**34**
2	Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta	**34**
3	PATECOR S.p.A.	**32**
4	I.R.V.A.T. Istituto per la valazzazione e la tutela dei prodotti regionali	**30**
4	Centro Servizi alle Imprese S.r.l.	**30**
4	E3 S.r.l.	**30**
4	Ente Autonomo Fiera di Messina	**30**
4	COSTANTINI s.a.s.	**30**
4	C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato	**30**
5	I.R.V.A.T. Istituto per la valorizzazione e la tutela dei prodotti regionali	**29**
6	ELBI MODE S.r.l.	**28**
7	Carsa Edizioni & Comunicazione S.p.A.	**27**
7	Nuova Riminimpresa S.r.l.	**27**
8	TLC CONSULTING S.r.l.	**26**
9	Associazione Arte Cultura Mestieri	**25**
9	DE.LA. Snc di De Ambrogio Maria Cecilia, Lavatelli Rossella & C.	**25**
9	Provincia Regionale di Palermo	**25**
10	SIKELIA INIZIATIVE s.a.s.	**24**
11	SERVINDUSTRIA PISTOIA S.r.l.	**23**
11	GILMAR S.p.A.	**23**
12	WINGS S.p.A.	**21**
12	LA MAGLIA sas di Mela Paola & C.	**21**
13	CESAN (Centro Studi Animazione Economica)	**20**
14	SALA NATALE	**18**
14	Clerici Tessuto & C. S.p.A.	**18**
15	AEFFE S.p.A.	**16**
16	DAUNEN STEP S.p.A.	**14**

2. L'elenco dei progetti ritenuti non agevolabili per mancanza dei requisiti previsti dalla circolare di cui al comma precedente in quanto sono relativi a progetti la cui domanda di agevolazione è stata presentata oltre la data del 27 gennaio 2004, ovvero il progetto non rispetta la disposizione di cui al punto 6.1 sono, qui di seguito, riportati:

Branca Teresa Beatrice/Beyè	Non accoglibile
Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di Catania	Non accoglibile
Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di Catania	Non accoglibile
SIMON S.r.l.	Non accoglibile
PLANNING s.a.s. di Catapano Felice	Non accoglibile
CSC Comunicazioni S.r.l.	Non accoglibile
Azienda Speciale di Servizi Reali alle Imprese (A.S.S.R.L.)	Non accoglibile
PITTI Immagine S.r.l.	Non accoglibile
Azienda Speciale di Servizi Reali alle Imprese (A.S.S.R.L.)	Non accoglibile
Azienda Speciale di Servizi Reali alle Imprese (A.S.S.R.L.)	Non accoglibile
Azienda Speciale di Servizi Reali alle Imprese (A.S.S.R.L.)	Non accoglibile
EVE S.r.l.	Non accoglibile
YOOX S.p.A.	Non accoglibile
FACOPEL S.r.l.	Non accoglibile
Provincia di Lecce Settore Sviluppo Economico	Non accoglibile
Consorzio Promo Moda	Non accoglibile
DVD Moda e Spettacolo	Non accoglibile
Amministrazione Comunale	Non accoglibile
Accademia della Moda di Maria Antonietta	Non accoglibile
C.I.M. Consorzio Iniziative Moda	Non accoglibile
BIEMME di Olivadotti Barbara	Non accoglibile
GISS Group S.r.l.	Non accoglibile
Joant Sposi di Cuomo Giovanna	Non accoglibile
PersonaL Taylor S.r.l.	Non accoglibile
Di Toro Renzo	Non accoglibile
Consorzio Piceni Art For Job	Non accoglibile
C.T.A. di De Cata Melania	Non accoglibile
Fonti S.r.l.	Non accoglibile

3. Con successivi decreti verrà indicata l'agevolazione concessa a ciascuna impresa partecipante al progetto ovvero, per i progetti di cui al comma 2, saranno indicati i motivi della non ammissibilità.

4. I decreti di concessione delle agevolazioni sono adottati, in relazione ai progetti inseriti nella graduatoria indicata al precedente comma 1 in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto delle disposizioni di cui ai punti 4.1 e 5.3 della circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392, nonché delle modalità previste al punto 2 della anzidetta circolare.

5. Dalla data di comunicazione dei decreti di cui al comma 4 decorrono i termini di legge per impugnare il provvedimento.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

04A05678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2004.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui al decreto legislativo n. 297/1999 .

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE STRATEGIE E LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto direttoriale MIUR prot. 253 del 23 giugno 1999 che ammette a finanziamento il progetto internazionale Eureka E! 1952 Star presentato da Veron S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale MIUR prot. 781 del 23 luglio 2001 che ammette a finanziamento i progetti internazionali Eureka E! 2202 Biopolymer presentato da Campec S.c.r.l., Eureka E! 2023 Itea Europa presentato da Telecom Italia Lab S.p.a. ed Eureka E! 2023 Itea Bric presentato da Telecom Italia Lab S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale MIUR prot. 2269 del 29 dicembre 2003 che ammette a finanziamento il progetto internazionale Eureka E! 2365 Medea+ T304 Diamant presentato da STMicroelectronics S.r.l. e da Memc - Electronic Materials S.p.a.;

Vista la lettera prot. 3456 del 6 ottobre 2003 con la quale Telecom Italia S.p.a. comunica la fusione per incorporazione della Telecom Italia Lab S.p.a. in Telecom Italia S.p.a. e, contestualmente, chiede il cambio di titolarità dei finanziamenti concessi ai progetti Eureka E! 2023 Itea Europa ed Eureka E! 2023 Itea Bric;

Viste le lettere prot. 3676 e prot. 3677 del 9 marzo 2004 con le quali l'istituto IMI-San Paolo propone la decadenza dei relativi decreti di ammissione a finanziamento per i progetti Eureka E! 1952 Star e Eureka E! 2202 Biopolymer;

Valutate le proposte di decadenza del finanziamento dei progetti Eureka E!1952 Star e E! 2202 Biopolymer avanzate da IMI-San Paolo;

Tenuto conto del parere positivo al cambio di titolarità da Telecom Italia Lab S.p.a. a Telecom Italia S.p.a. espresso dal CTS nella riunione del 14 aprile 2004;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei decreti citati in premessa ;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il finanziamento ai seguenti progetti:

a) progetto Eureka E! 1952 Star decreto direttoriale MIUR prot. 253 del 23 giugno 1999, contributo € 266.362,65 a favore di Veron S.p.a.

b) progetto Eureka E! 2202 Biopolymer decreto direttoriale MIUR prot. 781 del 23 luglio 2001, contributo € 392.507,24 a favore di Campec S.c.r.l.

Art. 2.

a) Il finanziamento deliberato a Telecom Italia Lab S.p.a. con decreto dirigenziale prot. 781 del 23 luglio 2001, per il progetto E! 2023 Itea Europa viene trasferito alla Telecom Italia S.p.a.

b) Il finanziamento deliberato a Telecom Italia Lab S.p.a. con decreto dirigenziale prot. 781 del 23 luglio 2001, per il progetto E! 2023 Itea Bric viene trasferito alla Telecom Italia S.p.a.

Art. 3.

La durata del progetto internazionale Eureka E! 2365 Medea+ T304 Diamant, presentato da STMicroelectronics S.r.l. e da Memc - Electronic Materials S.p.a. ed ammesso al finanziamento con decreto direttoriale MIUR prot. 2269 del 29 dicembre 2003, è di mesi 44 a partire dal 3 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05724

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Euroservice piccola società cooperativa a r.l.», in Mendicino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa produzione e lavoro «Euroservice piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Mendicino (Cosenza) alla via C. da Pasquali, costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 31 marzo 1999, repertorio n. 50321, registro società n. 19683/99, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3845.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore: SPINA

04A05757

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società edilizia «La vela cooperativa edile a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Vista il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società coo-

perativa edilizia «La vela cooperativa edile a r.l.» con sede in Rossano (Cosenza) alla via Minnicelli n. 3, costituita con atto notaio dott.ssa Concetta Capano in data 14 luglio 1999, registro società n. 40880, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3893.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore: SPINA

04A05758

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «AGRI. AL. Agricola industrie ed alimenti a r.l.», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa mista «AGRI. AL. Agricola industrie ed alimenti a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza) alla via Parco Pia n. 9, costituita con atto notaio dott. Novello Alberto in data 5 gennaio 1981, repertorio n. 661, registro società n. 738, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1903/181063.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore: SPINA

04A05760

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Multiservice a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa, produzione e lavoro «Multiservice a r.l.», con sede in Rossano (Cosenza) alla via Liguria n. 13, costituita con atto notaio dott.ssa Elisa Apa in data 2 settembre 1997, registro società n. 021478707782, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 4098.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore: SPINA

04A05759

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro sociale «Calabria 2000 a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa, produzione e lavoro sociale «Calabria 2000 a r.l.», con sede in Rende (Cosenza) alla via Lenin n. 5, costituita con atto notaio dott. Trotta Italo in data 27 novembre 2000, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 4212.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore: SPINA

04A05763

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro sociale «Millennium assistance piccola società cooperativa a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa produzione e lavoro sociale «Millennium assistance piccola società cooperativa a. r.l.» con sede in Rende, (Cosenza) alla via Trieste n. 13 costituita con atto notaio dott. Antonio Montesano, in data 11 gennaio 2001, registro società n. 02386850784, tribunale di Cosenza, posizione Busc n. 4238.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore: SPINA

04A05765

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa progresso lavoro e solidarietà a r.l.», in Sant'Agata D'Esaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 1, legge n. 127/1971;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata,ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa produzione e lavoro «Cooperativa progresso lavoro e solidarietà a.r.l.» con sede in Sant'Agata D'Esaro (Cosenza) alla via Aldo Moro, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 23 maggio 1996, repertorio n. 40405, registro società n. 132252, tribunale di Cosenza, posizione Busc n. 3539/274918.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore: SPINA

04A05766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento, recante: «Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 29 aprile 2004;

Premesso che l'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002 sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti», che prevede, alla lettera *b)*, la definizione di standard condivisi di qualità di funzione dei tipi di trapianto, con particolare riferimento ai punti 3, 4 e 5;

Rilevata la necessità di definire linee guida sui criteri relativi:

all'idoneità ad effettuare trapianti ed ai parametri di qualità di funzionamento in relazione al reperimento ed alla disponibilità di organi e tessuti;

alla programmazione delle attività di trapianto in coerenza con gli standard relativi ai centri individuati dalle regioni e dalle province autonome come strutture idonee per i trapianti di organi e tessuti;

alla valutazione di indicatori di efficienza, della qualità dei risultati e della qualità dell'organizzazione regionale per la donazione degli organi;

Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute l'11 agosto 2003, sul quale in sede tecnica il 30 settembre 2003 sono state concordate modifiche e il successivo testo del 9 dicembre 2003, esaminato e concordato il 20 gennaio 2004 in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano relativo alle linee-guida che definiscono i criteri, le modalità e gli standard di cui alla lettera *b)*, punti 3, 4 e 5, dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002, nei termini sottoindicati:

1. *Criteri di idoneità ad effettuare trapianti e parametri di qualità di funzionamento in relazione al reperimento ed alla disponibilità di organi e tessuti.*

I criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture idonee per i trapianti di organi e tessuti, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono quelli di seguito specificati:

a) le équipes mediche, responsabili dell'attività di trapianto, devono possedere la necessaria competenza attestata da specifica documentazione di servizio, dall'elenco dei trapianti dei quali si è avuta la responsabilità terapeutica, da documentato *curriculum* comprendente la personale casistica di ciascuno dei componenti. Tale documentazione riguarda non solo le équipes chirurgiche, ma tutte le équipes direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attività trapiantologica. Tale documentazione viene raccolta dall'azienda sanitaria sede dell'attività, verificata dall'Assessorato alla sanità e sottoposta a rivalutazione biennale;

b) per documentati motivi l'attività di trapianto può essere effettuata in sedi diverse da quella di appartenenza di ciascun sanitario o di ciascuna équipe con il consenso dei direttori generali delle aziende sanitarie interessate;

c) i nominativi, la documentazione di servizio, le funzioni ed il *curriculum* del personale in formazione che partecipa all'attività di trapianto devono essere raccolti dall'azienda sanitaria e segnalati all'Assessorato alla sanità. Al termine di un periodo biennale l'Assessorato regionale effettua una verifica dei risultati ottenuti dal personale in formazione;

d) ferme restando le modalità di verifica di cui alla lettera *d)*, punto 1), dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002, il mantenimento delle condizioni di cui al presente punto I va verificato come stabilito dall'apposita normativa regionale, attraverso ispezioni i cui verbali vengono conservati presso l'azienda sanitaria sede dell'attività e l'Assessorato regionale;

e) il Centro nazionale trapianti svolge attività di verifica di cui alla lettera *f)*, punto 1 dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 14 febbraio 2002 e segnala alle autorità sanitarie regionali eventuali condizioni di irregolarità riscontrate. Tale attività viene svolta avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità per quanto riguarda i requisiti di carattere strutturale e strumentale.

Le regioni e il Ministro della salute, su proposta del Centro nazionale trapianti, si impegnano alla verifica e all'eventuale aggiornamento dei contenuti delle presenti linee guida, entro tre anni dalla stipula del presente accordo.

2. *Programmazione delle attività di trapianto in coerenza con standard definiti.*

Per assicurare la qualità dei programmi, si fa riferimento agli standard minimi di attività annuale fissati dalla lettera *c)*, ed alla procedura di verifica stabilita dalla lettera *d)*, punti 2 e 3, dell'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002.

3. *Valutazione di indicatori di efficienza, della qualità dei risultati e della qualità dell'organizzazione regionale per la donazione degli organi.*

Gli indicatori di efficienza, di valutazione della qualità dei risultati e della qualità della organizzazione regionale per la donazione degli organi di cui alla lettera *b)*, punto 5, dell'accordo del 14 febbraio 2002, sono di seguito definiti:

1) per ciascun centro trapianti:

a) numero di pazienti in lista di attesa;

b) numero di inserimenti per anno;

c) numero di controlli clinici effettuati sui pazienti in attesa;

d) tempo medio di attesa;

e) numero decessi in lista di attesa;

f) caratteristiche medie della composizione della lista (età, provenienza regionale, distribuzione gruppi sanguigni, distribuzione tra attivi e sospesi, distribuzione dello status di gravità del paziente attraverso criteri predefiniti e comuni);

g) frequenza di aggiornamenti della lista di attesa attraverso l'invio di report al centro di riferimento di competenza;

h) stesura ed aggiornamento annuale della carta dei servizi per pazienti in lista;

i) numero richieste urgenti;

j) tempo di ischemia dell'organo trapiantato (dal clamping dell'aorta nel donatore alla riperfusione dell'organo nel ricevente);

k) numero di trapianti effettuati da donatore cadavere e da donatore vivente nell'ultimo triennio;

l) numero di trapianti pediatrici e di split;

m) numero di epatiti fulminanti trattate con fegato bioartificiale e/o con trapianto;

n) percentuale di organi accettati e trapiantati rispetto al totale di quelli offerti dal centro di riferimento ed utilizzati (anche da altri centri trapianto); sopravvivenza del ricevente e del graft (a breve, medio e lungo termine);

o) distribuzione dei trapianti effettuati in base allo status del paziente (solo per trapianto di fegato);

p) percentuale di ritrapianti, entro un anno dal trapianto; dopo un anno dal trapianto (solo per trapianto di fegato);

q) percentuale di ritrapianti, indipendentemente dal tempo trascorso dal primo trapianto (solo per trapianto di rene);

r) distribuzione dei trapianti in base al grado di immunizzazione del paziente (solo per trapianto di rene);

s) durata degenza media;

t) servizi specialistici collegati al Centro trapianti;

u) percentuale di tempo dedicata all'attività di prelievo e trapianto o a patologie correlate (esempio resezioni epatiche) rispetto al totale dell'attività.

2) per ciascun centro regionale o interregionale:

a) numero di donatori utilizzati nell'area;

b) numero di organi prelevati nell'area;

c) numero di organi offerti al Centro trapianti;

d) numero di organo offerti al Centro, rifiutati dal centro stesso ed accettati da altri centri trapianto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun centro trapianti e ciascun Centro di riferimento regionale ed interregionale trasmette alle regioni, anche ai fini della procedura di verifica di cui alla lettera *d)*, punto 1, dell'accordo del 14 febbraio 2002, ed al Centro nazionale trapianti una scheda di attività relativa all'anno precedente, comprensiva dei dati riferiti a tutti gli indicatori elencati ai precedenti punti 1 e 2.

La elaborazione dell'indicatore di cui al punto 1, lettera *n)*, è effettuata dal Centro trapianti sulla base delle informazioni fornite dai centri di riferimento regionale ed interregionale.

Il Centro nazionale trapianti rende disponibili le informazioni raccolte per i competenti assessorati regionali, ai centri di riferimento regionale ed interregionale e al pubblico.

Roma, 29 aprile 2004

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

04A05673

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle tipologie di trapianto per le quali è possibile definire standard di qualità dell'assistenza.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 29 aprile 2004;

Premesso che:

l'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002 (Repertorio atti n. 1388) sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti», il quale prevedeva alla lettera *b)*, punto 1 che, con accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni, venissero indivi-

duate le tipologie di trapianto di organi e tessuti per le quali si ritenga possibile definire standard condivisi di qualità in funzione dei tipi di trapianto;

l'anzidetto accordo prevedeva altresì alla lettera *b)*, punti 3, 4 e 5 che, con successivo accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni venissero definite linee guida sui criteri relativi:

all'idoneità ad effettuare trapianti ed i parametri di qualità di funzionamento in relazione al reperimento ed alla disponibilità di organi e tessuti;

alla programmazione delle attività di trapianto in coerenza con gli standard relativi ai centri individuati dalle regioni e dalle province autonome come strutture idonee per i trapianti di organi e tessuti;

alla valutazione di indicatori di efficienza, della qualità dei risultati e della qualità dell'organizzazione regionale per la donazione degli organi;

Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti», all'esame di questa Conferenza nell'odierna seduta;

Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute l'11 agosto 2003, sul quale in sede tecnica il 30 settembre 2003 sono state concordate modifiche e il successivo testo del 9 dicembre 2003, esaminato e concordato il 20 gennaio 2004 in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

1) Le tipologie di trapianto di organi per le quali, sulla base dell'attività clinico-assistenziale già consolidata, è possibile definire standard di qualità relativi all'assistenza dei pazienti sono le seguenti:

trapianto di cuore;

trapianto di fegato;

trapianto di pancreas;

trapianto di polmone;

trapianto di rene.

2) Il Ministro della salute, su richiesta del Centro nazionale trapianti e sentito il Consiglio superiore di sanità, propone ulteriori appositi accordi in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province per l'aggiornamento delle tipologie di trapianto di cui sopra.

Roma, 29 aprile 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

04A05674

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante: «Linee guida per le unità spinali unipolari».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 29 aprile 2004:

premesso che:

il documento si propone di fornire indirizzi per l'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo delle persone affette da lesioni midollari;

che l'obiettivo consiste nel definire criteri per:

l'appropriato percorso assistenziale del mieloleso nelle unità spinali;

i contenuti della formazione interdisciplinare degli operatori del settore;

il monitoraggio epidemiologico delle mielolesioni;

Vista la proposta di accordo in oggetto, pervenuta il 16 settembre 2003 dalla segreteria della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome;

Viste le «Linee guida per le attività di riabilitazione» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 7 maggio 1998 (repertorio atti n. 457), nonché le «Linee-guida per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesi», di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni del 4 aprile 2002 (repertorio atti n. 1427);

Considerato che il Ministero della salute, con nota del 30 dicembre 2003, ha comunicato le proprie valutazioni, rilevando come il documento assolva a una funzione di razionalizzazione delle strutture per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti medullolesi senza tuttavia innovare in alcun modo sui previgenti «Livelli essenziali di assistenza» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni e che lo stesso non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo di spesa, limitandosi ad individuare particolari modalità erogative di tale tipologia di assistenza specializzata, tra l'altro già attuata in diverse regioni, nel rispetto dell'accordo tra Stato e regioni dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003;

Considerato che, nella riunione tecnica del 26 gennaio 2004 è stata convenuto il testo definitivo del documento oggetto di accordo, la cui stesura è stata concordata dai rappresentanti regionali e dal rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, espresso nell'odierna seduta ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo

tra il Ministro della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento di «Linee guida per le unità spinali unipolari» nel testo di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto.

Roma, 29 aprile 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA UNITÀ SPINALI UNIPOLARI

1. PREMESSA.

Il presente documento, fermo restando l'autonomia delle singole regioni e province autonome per ciò che attiene i modelli organizzativi più consoni alle realtà territoriali, vuole fornire indirizzi per l'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo delle persone affette da lesioni midollari.

Nella sua stesura sono stati considerati sia le «Linee guida per le attività di riabilitazione» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 7 maggio 1998 (repertorio atti n. 457), sia le «Linee-guida per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesi» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 4 aprile 2002 (repertorio atti n. 1427), sia il documento conclusivo della commissione di studio sulle unità spinali unipolari istituita presso il dipartimento della programmazione sanitaria del Ministero della sanità con decreto del Ministro della sanità del 3 giugno 1999, della quale si sono condivisi gli obiettivi, che consistevano nel definire criteri per:

l'appropriato percorso assistenziale del mieloleso nelle unità spinali;

i contenuti della formazione interdisciplinare degli operatori del settore;

il monitoraggio epidemiologico delle mielolesioni.

Va rilevato come il documento assolva a una funzione di razionalizzazione delle strutture per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti medullolesi senza tuttavia innovare in alcun modo sui previgenti «Livelli essenziali di assistenza» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni.

Con ogni evidenza quindi questo documento di linee guida non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo di spesa, limitandosi ad individuare particolari modalità erogative di tale tipologia di assistenza specializzata, tra l'altro già attuata in diverse regioni del nostro Paese, nel rispetto dell'accordo tra Stato e regioni dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003.

2. INTRODUZIONE.

Le lesioni midollari rappresentano una delle più complesse e invalidanti patologie. Il moderno approccio a tale patologia prevede che le strutture coinvolte nel trattamento del medulloleso debbano garantire la più qualificata e moderna assistenza, compresi anche lo studio di nuove metodologie di trattamento e la prevenzione di ogni complicanza immediata, che può instaurarsi all'atto dell'evento lesivo o successivamente, quando la lesione può considerarsi definitivamente stabilizzata.

L'epidemiologia delle lesioni midollari pone numericamente al primo posto le lesioni traumatiche da incidente stradale, lavorativo o da sport, seguite da quelle non traumatiche. Le lesioni traumatiche vertebro-midollari rientrano spesso nel complesso quadro del politrauma con il coinvolgimento di più organi e distretti costituendo un tipico esempio della necessità di un intervento multidisciplinare tipico dei modelli assistenziali che si realizzano in strutture a valenza dipartimentale. Per il mieloleso politraumatizzato si deve garantire il trattamento immediato, completo e definitivo secondo il principio dell'unità di tempo, di luogo e di azione.

Pertanto, anche l'Unità spinale unipolare (U.S.U.), nella misura in cui il traumatizzato vertebro-midollare risulta essere statisticamente con incidenza sempre crescente un plurilesionato, dovrebbe condividere un'organizzazione di tipo dipartimentale.

La competenza assistenziale degli operatori che lavorano in una U.S.U., deve necessariamente ampliarsi; le conoscenze tecniche, la cultura specifica, che comprendono tutto l'arco del divenire patologico della lesione midollare, devono costituire il bagaglio professionale dell'intera équipe che condivide l'operatività nell'unità spinale.

Nella dimensione dipartimentale dell'U.S.U. gli operatori non possono ignorare le conseguenze che per la persona comporta, nel tempo, la perdita delle funzioni autonome, della motilità volontaria e della sensibilità.

Il problema è da affrontare, quindi, sotto molteplici aspetti:

1. elaborazione di strumenti idonei quali:

a) un corretto metodo di rilevazione epidemiologica;

b) protocolli adeguati di formazione per gli operatori delle U.S.U.;

c) percorsi diagnostico terapeutici sempre aggiornati;

2. completamento, nel tempo più breve possibile, della rete di U.S.U. su tutto il territorio nazionale al fine di garantire a tutte le persone medullolese il migliore percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo;

3. coordinamento tra la rete delle U.S.U. e strutture riabilitative già censite come idonee per organizzazione, tradizione culturale e capacità operativa al trattamento riabilitativo del medulloleso.

È da rilevare come in alcune consolidate esperienze di unità spinale cosiddetta integrata o multipolare, pur non esistendo una unipolarità in senso fisico e spaziale, esista, di fatto, attraverso lo stretto collegamento funzionale fra la struttura ospedaliera che copre la fase dell'emergenza e quella che copre la fase acuta e post-acuta, una analoga continuità del percorso assistenziale: la comunicazione tempestiva, la consulenza precoce dei riabilitatori, l'accesso programmato di altri specialisti coinvolti rendono, in effetti, agevole il trasferimento ed il follow-up del mieloleso fin dalla fase acuta e realizzano il modello dipartimentale di tipo funzionale.

La preferenza va comunque accordata alle unità spinali unipolari e deriva dalla necessità di garantire alle persone mielolese il massimo della tutela e della prevenzione dei danni terziari, che più facilmente si verificano nei pazienti che afferiscono in strutture non in grado di garantire una adeguata contemporaneità e progressione del processo clinico-assistenziale.

Tale modalità di assistenza e cura, che fa riferimento alle «Linee guida per le attività di riabilitazione», di cui all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 7 maggio 1998 (repertorio atti n. 457), garantisce tra l'altro una maggiore economicità nella complessiva cura della patologia conseguente alle lesioni midollari.

Al momento attuale, vista la scarsa dotazione, a livello nazionale, di unità spinali unipolari, occorre comunque utilizzare al meglio le realtà già operanti che garantiscono, una gestione coordinata e integrata di tutti i bisogni assistenziali del paziente dall'evento traumatico-patologico fino al più alto grado di recupero e mantenimento funzionale.

3. ASPETTI EPIDEMIOLOGICI.

In Italia l'incidenza di lesioni midollari post-traumatiche viene stimata in studi a valenza regionale, su 18-20 nuovi casi per milione di abitanti per anno. Nel 2000 una rilevazione dei dati sanitari, epidemiologici e gestionali ha confermato una sostanziale carenza di dati sistematici in Italia sulla mielolesione.

Le cause più frequenti delle lesioni midollari in Italia, come in altri Paesi, sono legate a fattori traumatici. In particolare, gli incidenti stradali e quelli sportivi costituiscono circa il 60% di tutte le lesioni midollari con proporzione quasi identica di paraplegia e di tetraplegia. Altre cause frequenti di lesione midollare sono gli infortuni sul lavoro e gli episodi di violenza contro la persona. L'età dei traumatizzati dimostra due picchi di frequenza a 20 e 59 anni, il rapporto maschi - femmine risulta essere di 4:1.

Per quanto riguarda le lesioni di origine traumatica dell'infanzia e dell'età evolutiva, i dati epidemiologici riportano che circa il 2% sia

rappresentato da soggetti in età pediatrica, prevalentemente di sesso maschile, a localizzazione preferenziale cervicale e come conseguenza di incidenti stradali.

Nel 2000 il Gruppo italiano per lo studio epidemiologico sulle mielolesioni (GISEM) ha realizzato un primo studio multicentrico sulle mielolesioni in Italia.

Dei 55 centri individuati (localizzati prevalentemente al Centro-Nord), 37 hanno fornito dati utili per l'elaborazione statistica. Di questi 7 presentavano le caratteristiche tipiche delle «Unità spinali», 25 erano assimilabili a «Centri di riabilitazione con posti letto per mielolesi» (impossibilità di ricovero precoce del paziente mieloleso e di gestione della fase acuta nell'immediato post-trauma), 5, definiti «Servizi», presentavano caratteristiche di offerta di assistenza ai mielolesi esclusivamente in fase acuta, in reparti di neurochirurgia, ortopedia, rianimazione e medicina d'urgenza.

Nel corso dei due anni di durata dello studio sono stati registrati, nei 37 centri partecipanti, un totale di 1.930 pazienti di cui 1.073 (il 55,6%) risultavano primi ricoveri; di questi il 66,6% era rappresentato da mielolesioni traumatiche e il 33,4% da mielolesioni non traumatiche.

GISEM - Cause dell'evento traumatico per età e per sesso

CAUSA	FREQUENZA	MASCHI	FEMMINE	ETA' MEDIA (mediana)
Auto	266 (37,2%)	205 (77.1%)	61 (22,9%)	34.8 (29,2)
Moto	99 (13,8%)	87 (87,9%)	12 (12,1%)	28.1 (24,8)
Ciclista/pedone	24 (3,4%)	17 (70,8%)	7 (29,2%)	51,3 (53,9)
Sport	57 (8%)	55 (96,5%)	2 (3,5%)	33,2 (30,3)
Arma/Violenza	14 (2%)	14 (100%)	0 (0%)	31,9 (25,7)
Caduta dall'alto	156 (21.8%	134 (85.9%)	22 (14,1%)	49,1 (50 5)
Tentato suicidio	30 (4,2%)	8 (26,7%)	22 (73.3%)	33,1 (32 7)
Altro	67 (9,4%)	52 (77,6%)	15 (22.4%)	47 (48)

L'intervallo tra l'evento lesivo e il momento del ricovero in un centro dedicato è risultato essere di 28 giorni (mediana) per i mielolesi di origine traumatica: di questi solo il 17,6% è stato ricoverato entro la prima settimana dall'evento presso uno dei centri partecipanti allo studio, provenendo principalmente dai reparti di neurochirurgia (48,3%), ortopedia (13,8%), rianimazione (11,8%) e pronto soccorso (9,1%). Lo stesso studio ha dimostrato una correlazione tra l'incidenza delle complicanze terziarie (lesioni cutanee da decubito, ecc.) e l'intervallo tra l'evento lesivo e l'accesso presso un centro specializzato.

Le unità spinali attive in Italia sono distribuite in modo disomogeneo sul territorio nazionale: Veneto (ospedale di Vicenza); Lombardia (ospedale Morelli di Sondalo a Sondrio e ospedale Niguarda di Milano); Umbria (ospedale Silvestrini di Perugia); Lazio (ospedale Alesini di Roma); Toscana (ospedale Careggi di Firenze); Sardegna (ospedale Marino di Cagliari); Liguria (ospedale di Santa Corona di Pietraligure); Piemonte (è in corso di imminente apertura all'ospedale C.T.O. di Torino).

Tale situazione non consente l'intervento tempestivo «entro le prime ore dall'insulto» premessa indispensabile per un ottimale approccio alla persona mielolesa.

La puntuale conoscenza dei dati epidemiologici relativi alla mielolesione è necessaria per garantire la programmazione adeguata delle unità spinali. A tal fine è auspicabile che a livello regionale sia attivata una rilevazione sistematica dei dati utilizzando una metodologia condivisa tra le regioni. L'omogeneità della raccolta dei dati è garanzia di una maggiore significatività delle informazioni ottenute.

Si ritiene utile poter disporre almeno di dati, rilevati periodicamente, che possano fornire informazioni circa:

la prevalenza;

l'incidenza;

i dati socio-demografici;

la causa della mielolesione;

i principale dati clinici relativi ai trattamenti ed esiti;

la soddisfazione della domanda (casi trattati-posti letto disponibili, liste di attesa per la riabilitazione).

4. FORMAZIONE.

Attualmente, nella formazione del laureato in medicina e chirurgia e in quella degli operatori della sanità in genere e nei corsi di specializzazione, la cultura sulle problematiche relative alla presa in carico globale delle persone con lesione midollare è molto carente.

È opportuno che tutte le figure professionali coinvolte nel percorso curativo-assistenziale della persona medullolesa abbiano un'adeguata preparazione teorico-pratica.

Considerata la multidisciplinarietà dell'approccio alla cura alla persona medullolesa si dovrà prevedere una formazione, coerente con le modalità previste dal programma ECM, che preveda momenti ed elementi comuni per le figure professionali coinvolte nel processo.

I contenuti della formazione dovranno consentire agli operatori un continuo miglioramento della gestione uniforme e integrata dei bisogni complessivi del medulloleso.

Nell'allegato 1 sono riportati alcuni argomenti utilizzabili per un'adeguata formazione del personale.

5. PERCORSO CURATIVO-ASSISTENZIALE.

Il percorso curativo-assistenziale inizia con la fase dell'emergenza e si protrae sino al recupero socio-familiare. Esso prevede inizialmente il periodo che va dall'emergenza alla dimissione che deve essere espletato all'interno dell'Unità spinale unipolare ovvero all'interno della struttura ospedaliera sede della stessa. È finalizzato al recupero della massima autonomia e indipendenza della persona medullolesa, compatibilmente con il livello di lesione midollare e con le sue condizioni generali, valutato attraverso l'utilizzo di scale di outcome funzionali. L'ulteriore fase di reinserimento socio-familiare, già avviata durante la prima ospedalizzazione presso l'USU, vede il coinvolgimento attivo, coordinato e armonizzato, sia dell'USU che dei distretti socio-sanitari e delle strutture riabilitative territoriali di competenza, attraverso contatti continui e la condivisione degli interventi che si riterranno necessari definiti in appositi protocolli.

Anche le lesioni midollari in età evolutiva si avvalgono dei percorsi assistenziali e riabilitativi tipici dell'USU con alcune specificità legate al fatto che la noxa patogena ed il danno che ne consegue possono compromettere l'andamento stesso dello sviluppo motorio, cognitivo ed affettivo-relazionale interferendo con l'acquisizione delle tappe fondamentali che caratterizzano la maturità globale del bambino.

A) Fase dell'emergenza.

Per «fase dell'emergenza» si intende la fase relativa al periodo immediatamente successivo all'evento lesivo, di norma entro le prime dodici ore dopo il trauma.

Finalità dell'intervento:

garantire la sopravvivenza delle persone traumatizzate, assicurando la migliore omeostasi possibile, al fine di limitare i danni conseguenti alle condizioni di criticità che caratterizzano questa fase;

tutelare la colonna vertebrale che, nel politraumatizzato, deve essere considerata sempre come potenzialmente lesa;

trattare il danno vertebro-midollare in maniera da evitare il peggioramento neurologico e/o da creare le migliori condizioni per un recupero neurologico.

Sul luogo del trauma è necessario assicurare il soccorso con mezzi e ausili idonei eseguito da personale opportunamente addestrato, coordinato e guidato dal servizio 118. Il triage sul campo e l'assegnazione del paziente alla struttura più appropriata ricadono sotto la responsabilità e la competenza dei servizi di emergenza territoriale, coordinati dalla centrale operativa. Le regioni e le province autonome definiranno specifici protocolli di intervento e le sedi di afferenza di tali pazienti anche attraverso accordi interregionali, in considerazione delle peculiari condizioni geografiche e di bacino di utenza.

Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente e l'obbligatoria immobilizzazione della colonna vertebrale con mezzi di contenzione, deve essere garantito il raggiungimento nel più breve tempo possibile del presidio ospedaliero più idoneo e appropriato. Nella scelta del presidio ospedaliero deve essere accuratamente valutato il rapporto rischio beneficio derivante dal trasporto e andranno privilegiati i presidi ospedalieri dotati di Unità spinale unipolare o, in mancanza di questa, di DEA di secondo livello che abbia possibilità diagnostiche e terapeutiche idonee ovvero del DEA più idoneo ed appropriato dotato di centro traumi. Va evitato il trasporto del paziente in presidi ospedalieri che non possono fornire interventi diagnostici e curativi idonei e appropriati alla complessità della patologia in oggetto.

I percorsi saranno codificati a livello regionale e concordati con l'unità spinale di riferimento, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere competenti per territorio. L'équipe dell'unità spinale unipolare, precocemente contattata, viene messa al corrente delle condizioni cliniche del paziente traumatizzato dal personale del primo soccorso o dall'ospedale che accoglie, se necessario, il paziente subito dopo il trauma.

Quando il paziente giunge al DEA, sede dell'Unità spinale unipolare, il medico in servizio di quest'ultima, preventivamente allertato, partecipa al processo di diagnosi clinica e strumentale, alla terapia medica finalizzata al mantenimento della migliore omeostasi, al trattamento farmacologico rivolto alla limitazione del danno midollare secondario e alla scelta del trattamento chirurgico o conservativo della lesione vertebrale.

Le azioni di cui sopra non sono da intendersi in sequenza temporale, ma possono essere effettuate anche contemporaneamente, laddove possibile.

Tutto il personale coinvolto durante il processo diagnostico-terapeutico nella fase di emergenza, in particolare durante gli accertamenti diagnostici, deve essere adeguatamente formato.

B) Fase acuta.

Per «fase acuta» si deve intendere il periodo, immediatamente successivo alla fase di emergenza, che dura fino alla stabilizzazione delle condizioni generali (alcune settimane dopo il trauma, salvo complicazioni intercorrenti). Tutta l'équipe dell'USU è coinvolta nel processo terapeutico. In questa fase deve essere perseguita, oltre alla cura sintomatologica, la specifica finalità terapeutica volta alla prevenzione e cura delle complicanze.

Nell'allegato 2 sono elencati gli aspetti da considerare ed alcuni provvedimenti da adottare nella persona mielolesa in fase acuta sia nelle Unità spinali unipolari che in tutte le sedi dove vengono accolte le persone medullolese.

Tale équipe, nel pieno rispetto della centralità della persona medullolesa, tenuto conto delle condizioni cliniche, di quelle socio-familiari e della prognosi del recupero, stenderà il progetto individuale, condiviso e partecipato dal paziente e dai familiari e/o congiunti, e definirà i singoli programmi per il raggiungimento degli obiettivi.

In caso di soggetti mielolesi in età pediatrica va sottolineata l'importanza degli interventi sia dello psicologo dell'età evolutiva che del neuropsichiatria infantile coordinati nell'ambito del lavoro in équipe.

Il progetto ed i programmi verranno periodicamente sottoposti a verifica dei risultati ed eventualmente modificati dalla stessa équipe che seguirà, nell'ottica della unipolarità, il paziente durante tutto il percorso curativo-assistenziale, interfacciandosi, quando necessario, con gli altri specialisti dell'Unità spinala unipolare o ad accesso programmato.

C) Fase di stabilizzazione.

Per «fase di stabilizzazione» si intende la fase in cui le condizioni generali (funzioni vitali) si sono stabilizzate e l'eventuale instabilità delle lesioni vertebrali è stata tutelata con mezzi chirurgici o conservativi. La durata media di questa fase è di 4-6 mesi per i paraplegici e di 8-12 mesi ed oltre per i tetraplegici. Per i pazienti con lesione incompleta i tempi possono subire delle consistenti variazioni.

In questa fase è necessario prevedere programmi coordinati di:

C.1 Rieducazione della funzione respiratoria.

Oltre a tutti gli aspetti enunciati in fase acuta, è necessario garantire lo svezzamento dalla ventilazione controllata oltre al supporto ventilatorio temporaneo. Nel caso di lesione cervicale alta si deve garantire un supporto ventilatorio meccanico. In questi pazienti particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle problematiche legate ai disturbi della comunicazione e dell'alimentazione.

C.2 Rieducazione della funzione neuromotoria.

È necessario garantire la prevenzione dei danni terziari e la rieducazione posturale da seduto, in stazione eretta con e senza ausili. Devono essere previste attività di controllo motorio con l'utilizzo di tecniche specifiche volte al recupero di una nuova coordinazione sovra lesionale; il rinforzo della muscolatura residua; l'addestramento al cammino con o senza ausili/ortesi; l'esercizio terapeutico in acqua (idroterapia), ove possibile; l'elettrostimolazione funzionale e Bio-Feedback EMG.

Nel caso di lesione midollare incompleta le attività di rieducazione avranno come obiettivo principale il raggiungimento del miglior livello di recupero sottolesionale mediante utilizzo di tecniche di facilitazione del controllo motorio.

Nel caso di soggetti in età pediatrica la rieducazione motoria andrà inserita nel contesto dello sviluppo psicomotorio relativamente all'età stessa del bambino ed alle abilità residue.

C.3 Rieducazione della funzione intestinale.

Essa presuppone un programma gestionale che mira oltre che al raggiungimento del più alto grado di autonomia compatibile con il livello lesionale e le condizioni del paziente, anche alla conservazione delle migliori condizioni del tratto gastrointestinale. Esami strumentali, oltre che indagini cliniche funzionali, devono essere utilizzati allo scopo di valutare la funzionalità intestinale, al fine di garantire uno svuotamento regolare dell'alvo.

C.4 Rieducazione della funzione vescico-sfinterica.

Prevede un programma gestionale che mira oltre che al raggiungimento del più elevato grado di autonomia compatibile con il livello lesionale e la situazione clinica, anche alla conservazione delle migliori condizioni delle vie urinarie. La riabilitazione vescicale, secondo gli standard universalmente riconosciuti, deve poter iniziare precocemente, non appena vengono sospese le infusioni parenterali di liquidi. La diagnostica neuro-urologica deve avvalersi di esami strumentali oltre al normale diario della diuresi e, sul piano terapeutico, devono essere adottati quei presidi farmacologici e chirurgici necessari per il mantenimento di una adeguata funzionalità vescico-sfinterica. È necessaria la conoscenza e l'individuazione di ausili personalizzati per migliorare la qualità di vita delle persone medullolese.

C.5 Terapia chirurgica delle complicanze del rachide e del midollo spinale.

Tutta la chirurgia per la cura dell'instabilità vertebrale a qualsiasi livello (cervicale, toracico, lombare).

C.6 Trattamento del dolore.

L'approccio deve essere multidisciplinare e deve coinvolgere la figura dello psicologo, specie per il dolore cronico neuropatico. È necessario eseguire una corretta analisi e classificazione dei vari tipi di dolore che affliggono le persone medullolese. Devono essere possibili le applicazioni di cure fisiche, mediche e fisioterapiche per il dolore sopralesionale, la somministrazione parenterale e intratecale di farmaci analgesici, terapie mediche, chirurgiche e fisiche per il dolore neuropatico.

C.7 Trattamento della spasticità.

Tale trattamento dovrà essere effettuato da una èquipe pluridisciplinare in grado di garantire un inquadramento sia organico che psicologico del paziente, l'utilizzazione di test neurofisiologici, l'applicazione di scale di valutazione, l'utilizzazione di proposte terapeutiche farmacologiche convenzionali o specifiche (vedi infusione intratecale di farmaci), oltre che terapie fisiche e riabilitative, sino alle tecniche di neuromodulazione o chirurgiche (quando necessario).

C.8 Aspetti legati alla sessualità ed alla riproduzione.

In questa fase è auspicabile un approccio dell'intero team che fornisca un adeguato counselling sessuologico che consenta di fornire informazioni necessarie al ripristino dell'attività sessuale. Nella fase successiva (almeno 6-10 mesi dalla lesione) l'andrologo o il ginecologo indicherà l'*iter* terapeutico personalizzato per quanto concerne il problema della riproduzione.

C.9 Aspetti legati all'area psicologica e sociale.

In questa fase è auspicabile un servizio psico-attitudinale con la valutazione delle risorse individuali e familiari, psicologiche, sociali ed ambientali per l'informazione e riconoscimento dei diritti. Viene fornito un sostegno psicologico individuale e di gruppo e un sostegno alla vita affettiva e alla sessualità. Il reinserimento sociale viene facilitato tramite programmi per la gestione del tempo libero.

La famiglia, soprattutto quando il soggetto coinvolto è in età evolutiva, va supportata nel ruolo che si trova a rivestire. Pertanto, è necessario un continuo sostegno di tutta l'équipe che vede il coinvolgimento di più figure professionali, tra cui il neuropsichiatra infantile e lo psicologo dell'età evolutiva.

C.10 Terapia occupazionale.

È finalizzata all'acquisizione di autonomia nelle attività di vita quotidiana (igiene, alimentazione, abbigliamento, trasferimenti, attività domestiche) con simulazione in ambienti dedicati; alla identificazione, scelta personalizzata e prescrizione di ausili; all'addestramento all'uso della carrozzina e scelta funzionale della stessa (tale attività richiede la disponibilità in prova di diversi modelli di carrozzine da quelle standard a quelle personalizzate). Sono previste attività basilari, quali la scrittura manuale e l'uso del pc, attività professionali e domestiche e attività di tempo libero. È finalizzata all'addestramento all'uso di sistemi di controllo ambientale e all'eventuale uso dell'autovettura con comandi modificati, attività di carico e scarico della carrozzina, scelta di eventuali ausili. Andrà previsto un supporto per il reinserimento facilitato e l'abbattimento delle barriere architettoniche a domicilio del paziente, presso il luogo di lavoro e/o di studio, di concerto con le strutture del territorio di appartenenza. Nel caso di reinserimento scolastico e lavorativo fornisce un sostegno scolastico tramite la collaborazione con il provveditore agli studi e un sostegno socio-attitudinale per l'inserimento nelle scelte formative e professionali. Deve essere prevista una collaborazione nella scelta e personalizzazione degli ausili; un archivio per gli ausili e le ortesi; un'officina per la personalizzazione e la manutenzione delle carrozzina l'assetto posturale in carrozzina.

Per l'ambito pediatrico va sottolineato che gli ausili andranno sottoposti a continua verifica in quanto suscettibili di frequenti cambiamenti a seguito della modificazione fisica e funzionale fino alla stabilità della crescita stato-ponderale.

C.11 Attività sportiva per mielolesi.

L'attività sportiva andrà organizzata dagli operatori dell'USU ed espletata anche all'esterno dell'USU in collaborazione con strutture presenti sul territorio.

C.12 Reinserimento sociale e familiare.

La miglior risposta alla crisi esistenziale dei pazienti in USU è la possibilità per loro di vivere fin da subito una vita di relazioni sociali in continuità con quella che precedeva la lesione midollare. A tale scopo sarà necessario prevedere nell'USU spazi adeguati per favorire la socializzazione.

Nell'ambito del progetto complessivo d'intervento si dovranno definire alcuni programmi:

programma scuola per il proseguimento degli studi per i giovani ricoverati presso l'USU in collegamento con le scuole del territorio e di supporto psico-pedagogico alle scuole di riferimento;

programma di sostegno volto alla promozione e alla definizione di percorsi di formazione professionale ed al sostegno e istruzione della famiglia di soggetti mielolesi in età pediatrica.

Per tutto quanto sopra, l'équipe dell'USU dovrà prendere precocemente contatti, già durante il periodo di degenza, con il distretto di appartenenza del paziente per assicurare:

informazione e coinvolgimento del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, con particolare riferimento allo stato di salute del paziente, dei suoi bisogni e dei controlli da eseguirsi nel tempo;

avvio delle pratiche riguardanti l'invalidità e la fornitura degli ausili;

un operativo rapporto con il servizio di assistenza domiciliare integrata;

coinvolgimento del personale scolastico per un adeguato inserimento o reinserimento;

raccordo con il datore di lavoro e/o l'ufficio del personale del luogo di lavoro del paziente;

ricerca di organizzazioni nel territorio di residenza del paziente (sociali, associative, cooperative), in grado di garantire una buona rete sociale e di evitare l'isolamento;

contatti con i servizi sanitari o socio-sanitari utili nel singolo caso.

D) Rientri o fase post-dimissione.

Le USU devono garantire un'attività ambulatoriale per la prevenzione e la cura delle innumerevoli complicanze che possono sopravvenire dopo la dimissione. I controlli dovranno essere regolari e saranno orientati a valutare le condizioni generali dello stato di salute oltre che dello stato neurologico e funzionale della persona mielolesa.

In particolare per i giovani mielolesi dopo la dimissione dall'USU andranno verificate e garantite le modalità di continuità assistenziale con i servizi delle strutture territoriali delle aziende sanitarie di appartenenza per il reinserimento familiare e sociale e per assicurare la migliore qualità di vita per una disabilità non emendabile.

È necessario prevedere ricoveri ordinari e diurni, successivi alla dimissione per effettuare l'erogazione di prestazioni non erogabili in regimi diversi e finalizzate a:

terapia conservativa e chirurgica delle lesioni cutanee da pressione;

riabilitazione funzionale dell'arto superiore del tetraplegico;

studio e trattamento delle POAN (paraosteoartropatie neurologiche);

diagnostica e terapia neurourologica (vedi fase di stabilizzazione);

chirurgia vertebrale e midollare;

chirurgia ortopedica e traumatoloica;

riabilitazione respiratoria;

trattamento del dolore;

trattamento della spasticità.

È opportuno prevedere forme di accoglienza alberghiera idonea per facilitare l'accesso alle persone mielolese che hanno necessità di controlli ambulatoriali.

È necessario prevedere che l'USU abbia la possibilità di seguire la gravidanza ed il parto delle donne para e tetraplegiche e, quindi, operare in stretta collaborazione con un reparto di ostetricia-ginecologia, secondo definiti protocolli curativi ed assistenziali.

Inoltre, l'USU dovrà assicurare la globale rivalutazione dei pazienti che accedono per la prima volta alla struttura in regime ambulatoriale ed essere sempre disponibile per ulteriori ricoveri per le diverse necessità che dovessero intervenire nel corso della vita.

All'interno dell'organizzazione delle USU, dovrà essere individuato uno spazio da destinare al rapporto con le associazioni rappresentative degli utenti (persone con lesione midollare stabilizzata); ed in particolare dovrà essere individuato un ambito nel quale inserire le attività di «consulenza alla pari» svolte da persone con lesione midollare gia stabilizzata, utile a fornire alle persone lì ricoverate, informazioni, indicazioni ed orientamenti.

Possono inoltre essere concordate forme di collaborazione con le associazioni delle persone con lesione al midollo spinale, al fine di erogare e/o gestire azioni utili al miglior reinserimento possibile delle persone con lesione midollare che escono dall'USU, anche avviando rapporti con i servizi sociali-associativi esistenti sui diversi territori di residenza.

6. VERIFICA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ.

L'attività delle Unità spinali unipolari al fine di disciplinare l'appropriatezza delle prestazioni, la pianificazione ed il controllo della spesa, il grado di gradimento dell'utente e di migliorare l'offerta dei servizi, deve conformarsi a criteri di qualità misurabili attraverso appositi indicatori, che consentano l'adesione a standard stabiliti.

ALLEGATO 1

ARGOMENTI ESEMPLIFICATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

ELEMENTI COMUNI:

elementi di neurofisiologia e fisiopatologia spinale (sia traumatica che non traumatica), sia del bambino che dell'adulto;

quadri clinici fondamentali che caratterizzano la lesione spinale, modalità di valutazione del livello lesionale e del grado di completezza dello stesso;

elementi di cura ed assistenza delle più frequenti patologie che accompagnano la lesione midollare a carico del sistema respiratorio, cardiocircolatorio, genitourinario, neurovegetativo, osteomuscolare e dell'apparato tegumentario;

test diagnostici fondamentali e loro significatività in tema di predittività del recupero;

principali scale di valutazione per misurare il recupero del paziente (scale di autonomia);

conoscenze di base sui principali ausili per il raggiungimento dell'autonomia e della indipendenza nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana (AVQ), nella gestione sfinterica e loro modalità prescrittive;

metodologia del lavoro multiprofessionale nel rispetto della centralità della persona con mielolesione;

conoscenze di base in merito agli aspetti più rilevanti in ambito assicurativo, legislativo, agli interventi di tipo sociale con riferimento anche all'ambito regionale;

conoscenza delle problematiche legate alle barriere architettoniche; principi di etica medica in relazione alle patologie trattate.

ELEMENTI DIFFERENZIATI.

Medici:

conoscenza dell'organizzazione dell'emergenza intra ed extra-ospedaliera nel territorio di riferimento;

modalità di presa in carico della persona traumatizzata immediatamente dopo l'evento lesivo;

gestione delle eventuali patologie associate;

indicazioni al trattamento della lesione vertebrale e sue implicazioni nell'espletamento del programma riabilitativo;

modalità di presa in carico globale della persona mielolesa;

modalità di prevenzione e trattamento delle eventuali complicanze: cutanee, respiratorie, cardiocircolatorie, urologiche, muscolo-scheletriche, neurologiche, gastro-intestinali e metaboliche;

modalità di definizione del progetto riabilitativo globale e del programma di trattamento;

modalità di gestione delle problematiche neuro-urologiche, sessuali e procreative, del trattamento della spasticità e del dolore, delle problematiche psicologiche relative alla persona con la sua disabilità, ai rapporti con la famiglia e con gli altri operatori;

conoscenza della chirurgia funzionale nel tetraplegico: indicazioni, gestione riabilitativa;

conoscenza di ortesi ed ausili: criteri di scelta, indicazioni, modalità prescrittive; di certificazioni e relazioni cliniche ai fini assicurativi e medico-legali;

aggiornamento sui progressi della ricerca di base e della ricerca clinica.

Infermieri:

conoscenza delle modalità per l'identificazione del modello assistenziale più appropriato e sue modalità di applicazione nei diversi momenti del percorso clinico della persona mielolesa;

conoscenza delle modalità di prevenzione e cura del danno terziaro:

problematiche respiratorie;

alterazioni cardiocircolatorie;

alterazioni metaboliche;

deformità muscolo-scheletriche;

ulcere da pressione;

trombosi venose profonde;

gestione della disfunzione vescico-sfinterica e intestinale;

elementi di conoscenza sui programmi utili alla riprogettazione della sfera sessuale e procreativa;

il posizionamento della persona para e tetraplegica: criteri di scelta ed applicazione;

applicazione di protocolli di prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee da pressione;

modalità di informazione ed educazione sanitaria, rivolti al paziente ed alla famiglia;

approccio psicologico e sue implicazioni;

conoscenze di base sugli ausili per l'incontinenza, per la mobilità, per la prevenzione delle lesioni cutanee da pressione.

Fisioterapisti:

conoscenza e attuazione di programmi specifici di rieducazione funzionale;

criteri di rieducazione respiratoria con particolare riferimento al paziente in ventilazione meccanica/assistita, allo svezzamento dal respiratore, alla terapia di mantenimento;

criteri di posizionamento;

addestramento al cammino;

ortesi-ausili: caratteristiche, addestramento all'uso;

esercizio terapeutico in acqua;

tecniche di addestramento all'uso della carrozzina manuale ed elettrica;

introduzione alle principali attività sportive per mielolesi.

Terapisti occupazionali:

valutazione del paziente in funzione di obiettivi funzionali specifici;

protocolli per il posizionamento con particolare riferimento al soggetto tetraplegico;

protocolli per l'autonomia nelle AVQ (igiene, alimentazione, abbigliamento, trasferimenti, attività domestiche) con informazione e coinvolgimento della famiglia;

tecniche di costruzione di ortesi per la mano e di ausili per le diverse AVQ;

individuazione e metodologie di addestramento all'uso degli ausili tecnici definizione di un piano ausili personalizzato;

criteri per l'assetto corretto della carrozzina;

conoscenza degli elementi per l'avvio alle attività professionali e del tempo libero, alla scelta ed addestramento ai sistemi di controllo ambientale, all'uso dell'autovettura ed attività ad essa connesse, all'organizzazione ed addestramento all'attività sportiva per mielolesi;

conoscenza dei criteri di base per la realizzazione dell'accessibilità normative riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambiente di vita e di lavoro.

Psicologi:

elementi di psicologia di comunità con particolare riferimento alla comunità «reparto», di psicologia dell'emergenza di conduzione gruppi di discussione;

modalità di presa in carico diagnostico-terapeutica;

elementi di psicosessualità;

tecniche per promuovere il lavoro multidisciplinare; tecniche per favorire nell'èquipe una conoscenza delle modalità comunicative atte a rinforzare il percorso terapeutico/riabilitativo; tecniche psicometriche per la formulazione di questionari.

Altre figure professionali:

per le altre figure professionali coinvolte (ad esempio assistenti sociali, OSSB ecc.) è prevista una formazione di base riconducibile al modulo comune ed una formazione specifica riconducibile alle singole professionalità.

ALLEGATO 2

ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA PERSONA MIELOLESA IN FASE ACUTA

Aspetti psicologici.

Inquadramento psicologico della persona medullolesa.

Interventi nella fase delle informazioni ai familiari e pazienti, sostegno psicologico.

Coinvolgimento da parte dello psicologo di tutta l'èquipe interessata al caso che dovrà avere un approccio il più corretto possibile al fine di ridurre gli effetti deleteri del trauma dal punto di vista psicologico e sostenere il paziente e i suoi familiari nell'affrontare il difficile percorso riabilitativo.

Aspetti sociali.

Mediazione culturale per gli utenti non italiani, individuazione delle condizioni lavorative, scolastiche, familiari e assicurative in modo da impostare la più adeguata assistenza sociale per la persona medullolesa e la sua famiglia.

Aspetti respiratori.

Diagnostica: prove di funzionalità respiratoria, monitoraggio dell'attività respiratoria (frequenza respiratoria) e della concentrazione dei gas ematici, monitorizzazione della saturazione periferica di ossigeno (SaO2). Diagnostica per immagini rx, rx scopia e TC, elettromiografia del diaframma, broncoscopia.

Prevenzione delle complicanze: fisioterapia respiratoria da espletarsi sette giorni alla settimana, assistenza manuale all'espettorazione nell'arco delle 24 ore, assistenza ventilatoria meccanica non invasiva.

Terapia: broncoscopia terapeutica, drenaggio di eventuali pneumotorace, emotorace o versamento pleurico; terapia delle infezioni delle vie respiratorie, fisioterapia respiratoria, ventilazione meccanica non invasiva, gestione della fase di svezzamento dalla ventilazione controllata e/o assistita.

Aspetti cardiocircolatori.

Diagnostica: monitorizzazione dell'attività cardiaca, monitorizzazione della pressione arteriosa e venosa centrale, ecocardiografia, ecocolordoppler dei grossi vasi venosi e arteriosi, scintigrafia di perfusione polmonare.

Prevenzione delle complicanze: mantenimento dei normali valori di ritmo e pressione prevenzione della trombosi venosa profonda con mezzi farmacologici e meccanici (calze elastiche a compressione graduata, compressione pneumatica sequenziale).

Terapia: terapia farmacologica e elettrica delle turbe del ritmo, terapia farmacologica e meccanica (filtro cavale) delle trombosi venose profonde ad alto rischio di embolia polmonare.

Aspetti gastrointestinali e nutrizionali.

Diagnostica: monitorizzazione del ristagno gastrico e della motilità intestinale, analisi delle feci, esami ematochimici, urinari e clinici per valutare lo stato nutrizionale.

Prevenzione delle complicanze: gastroprotezione per la prevenzione dei sanguinamenti gastroduodenali, svuotamento del contenuto gastrico mediante sonda fino a completo ripristino della motilità intestinale, nutrizione parenterale, enterale o mista, riabilitazione della funzione escretrice.

Terapia: farmacologica e massoterapia per facilitare la peristalsi, lassativi per il mantenimento delle feci morbide, farmacologica per l'incontinenza fecale; reintegro del fabbisogno nutrizionale in caso di malnutrizione, terapia medica e chirurgica del sanguinamento gastroduodenale, supporto nutrizionale artificiale nei disturbi della deglutizione post-tracheostomia o neurogena.

Aspetti neurologici e motori.

Diagnostica: monitorizzazione delle condizioni neurologiche (test ASIA, test muscolari), monitorizzazione della spasticità, qualora presente (lesioni incomplete), esami neurofisiologici (PES, PEM, EMG, analisi strumentali della funzionalità vegetativa, EEG), esami clinici e strumentali della funzionalità dei nervi cranici. RMN midollare e cerebrale.

Prevenzione delle complicanze: salvaguardia dell'integrità e dell'immobilità della colonna vertebrale pur attivando le procedure di prevenzione delle lesioni cutanee da decubito e quelle per la prevenzione delle complicanze respiratorie.

Terapia: stabilizzazione chirurgica della colonna vertebrale in presenza di peggioramento neurologico da instabilità vertebrale, farmaci miorilassanti per la cura della spasticità.

Aspetti osteomioarticolari.

Diagnostica: monitorizzazione clinica della integrità di tutte le articolazioni, rx, TC, ecografia, scintigrafia per la diagnosi delle paraosteoartropatie neurogene, esami ematici e urinari per i dismetabolismi del calcio. Valutazione AASS per definizione mano funzionale attiva e passiva.

Prevenzione delle complicanze: mobilizzazione passiva delle articolazioni colpite da paralisi, e facilitazione dell'attività volontarie residue, mano funzionale attiva e passiva, prevenzione del piede equino e delle altre retrazioni tendinee, drenaggio linfatico per prevenire deformità conseguenti a sindrome post-flebitica.

Terapia: farmacologica per i dismetabolismi del calcio, terapia fisica e farmacologica per gli edemi agli arti superiori e inferiori. Posizionamento AASS e ortesi per mano funzionale attiva e passiva.

Aspetti urologici.

Diagnostica: ecografia renale e pelvica, monitoraggio quantitativo e qualitativo della diuresi, bilancio idrico, diario minzionale.

Prevenzione delle complicanze: adeguata idratazione, corretto posizionamento del catetere vescicale a permanenza, inizio precoce della riabilitazione vescicale tramite cateterismo intermittente, profilassi delle infezioni urinarie (acidificazione delle urine, disinfettanti urinari, antibiotico-profilassi), profilassi della calcolosi vescicale.

Terapia: medica delle infezioni urinarie, terapia dei sanguinamenti del tratto vescico-uretrale.

Aspetti cutanei.

Diagnostica: continua osservazione dello stato della cute (almeno ogni quattro ore).

Prevenzione delle complicanze: cambi di posizione frequenti e adeguati allo stato del trofismo cutaneo, alle condizioni generali e alle eventuali lesioni associate, uso eventuale di speciali presidi antidecubito, uso di letti speciali per il corretto posizionamento.

Terapia: medicazione delle eventuali lesioni da decubito, terapia con letto fluidizzato o con speciale materasso ad aria con caratteristiche antidecubito simili al letto fluidizzato.

Cura delle eventuali lesioni da decubito instauratesi precedentemente al ricovero in US.

Aspetti di comunicazione.

Per i pazienti tetraplegici è indispensabile organizzare l'ambiente che li circonda ai fini di consentire l'autonomia nei movimenti e nella comunicazione (piccoli ausili, sistemi di chiamata e di controllo ambiente).

04A05675

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 21 maggio 2004.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. n. 6640 del 24 maggio 2004 la segreteria del P.R.A. di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 21 maggio 2004 a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A05769

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2004.

Approvazione dei modelli, da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2003, per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli.*

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2004, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2003, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

3. *Modalità per la trasmissione dei dati.*

3.1. I modelli, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando modelli o uno schema, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

4. *Asseverazione.*

4.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, con i quali sono stati complessivamente approvati 228 studi di settore, stabilisce:

a) le modalità con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati annotati separatamente;

b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2004.

Riferimenti normativi dell'atto:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore:

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-*bis* e 3), e successive modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e decreto 19 aprile 2001: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002 e 18 luglio 2003: Approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.

I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente

Lo schema per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Lo schema può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 — massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 — massima cm 31,5.

I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

2004

PERIODO D'IMPOSTA 2003

Modelli per l'Annotazione Separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

"Annotazione separata – composizione dei ricavi"
"Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA

Studi di settore

MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA DEI COMPONENTI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

1. Premessa

I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per le quali trovano applicazione gli studi di settore, (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto") sono tenuti a compilare i modelli per l'applicazione degli studi di settore indicando:

- nel modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi, i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
- nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, nonché TD, TG e TM che contraddistinguono, a partire da quest'anno, le evoluzioni degli studi di settore precedentemente in vigore), i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo;
- nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non è possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM,, TD, TG e TM (come ad esempio quelli relativi alle attività soggette a studi di settore o parametri, per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare non superiore al 20% dei ricavi totali). L'attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita viene effettuato dal software di applicazione degli studi di settore denominato GERICO. Annotazione separata.

ATTENZIONE
Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al Tuir, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

ATTENZIONE
Si fa presente che l'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002. L'Agenzia delle Entrate ha definito una sottoclassificazione delle attività economiche ATECO 2002, funzionale alle proprie finalità istituzionali, che ha lo scopo di consentire anche una più puntuale applicazione degli studi di settore. Pertanto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004.
Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA

L'obbligo di compilare i modelli per l'annotazione separata sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di due o più attività, ovvero di attività in due o più punti di produzione o di vendita, tutte le attività esercitate risultino comprese in studi di settore già approvati.
L'obbligo non viene meno in presenza di ricavi derivanti da affitto di un ramo di azienda ovvero nel caso in cui le attività per le quali non sono applicabili gli studi di settore sono attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
Per i nuovi studi applicabili a partire dall'anno 2003, ad eccezione degli studi TD12U, TG44U, TG61A, TG61B, TG61C, TG61D, TG61E, TG61F, TG61G, TG61H, TM01U, TM02U e TM05U che rappresentano delle revisioni di studi di settore precedentemente in vigore, l'obbligo non sussiste ma è possibile compilare i presenti modelli qualora il contribuente abbia facoltativamente provveduto ad effettuare annotazione separata.
Gli studi di settore interessati all'annotazione separata sono tutti gli studi rivolti a contribuenti che esercitano l'attività in forma d'impresa e conseguentemente presentano i tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) compilando il quadro F.
Non sussiste obbligo di annotazione separata e, pertanto, non devono essere compilati i presenti modelli, se:

- le diverse attività svolte in un medesimo punto sono comprese nello stesso studio di settore;
- per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorché tali ultime attività risultino residuali, in termini di ricavi, rispetto all'attività prevalente. In deroga a tale principio si può rientrare nel meccanismo di applicazione dell'annotazione separata se, volontariamente, si è provveduto ad annotare separatamente i ricavi relativi alle attività esercitate (comprese quelle per le quali non risultano elaborati studi di settore) e sempre che l'ammontare dei ricavi relativi alle attività per le quali non risultano elaborati studi di settore sia di entità non superiore al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti;
- i contribuenti che esercitano le attività per cui risultano approvati gli studi di settore SG53U, SG56U, SG73B, SG74U, SG82U, SG87U, SG41U, SG91U, SG93U e SG94U hanno qualificato il proprio reddito quale reddito di lavoro autonomo e compilano, quindi, il quadro G del modello per gli studi.

Non devono, inoltre, compilare i modelli per l'annotazione separata (salvo quanto specificatamente precisato in relazione al modello M nella Attenzione di pagina 3), i contribuenti che:

a) dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;
b) sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività:
   - inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
   - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
   - periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;

– altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.);

c) svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM), per l'applicazione degli studi di settore;

d) esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. È il caso ad esempio di un contribuente che ha conseguito:
– ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
– ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 136.000 euro (85% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti da attività per le quali non sono stati elaborati studi pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi).

Il contribuente in questione, in applicazione dei principi generali, applicherà lo studio relativo alla attività prevalente di Bar, prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono a tutte le attività svolte;

ATTENZIONE

Non devono compilare i modelli per l'annotazione separata:

- i contribuenti che svolgono, nell'unica unità di vendita, come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – 52.47.2 (studio di settore SM13U), anche nel caso in cui l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non prevalenti, supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore SM13U utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1 (studio di settore SG60U), anche se svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito dell'unica unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate:
  1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina – codice di attività 55.30.A;
  2. ristorazione con preparazione di cibi da asporto – codice di attività 55.30.2;
  3. servizi di ristorazione in self-service – codice di attività 55.30.B;
  4. ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.30.C;
  5. bar e caffè – codice di attività 55.40.A;
  6. gelaterie e pasticcerie con somministrazione – codice di attività 55.40.4;
  7. bar, caffè con intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.40.C.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore SG60U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TD12U ("Produzione di prodotti di panetteria" - codice attività 15.81.1 e "Commercio al dettaglio di pane" - codice attività 52.24.1), evoluzione dei precedenti studi SD12U e SM14U, unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito elencate:
  1. Supermercati, codice attività 52.11.2;
  2. Discount di alimentari, codice attività 52.11.3;
  3. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4;
  4. Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attività 52.25.0;
  5. Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1;
  6. Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2;
  7. Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3;
  8. Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attività 52.27.4,

  se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.
  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TD12U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TG44U ("Alberghi e motel, con ristorante", codice attività 55.10.A; "Alberghi e motel, senza ristorante", codice attività 55.10.B; "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence", codice attività 55.23.4; "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero", codice attività 55.23.6), evoluzione dei precedenti studi di settore SG44U ed SG65U, unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito elencate:
  1. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
  2. Bar e caffè, codice attività 55.40.A;
  3. Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4,

  se da questa conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.
  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG44U, utilizzando il corrispondente modello;

e) esercitano esclusivamente un'attività in diverse unità di produzione o di vendita, per la quale sia prevista, nel decreto di approvazione del relativo studio di settore, l'applicabilità dello stesso anche in caso di svolgimento della attività in più unità di produzione o di vendita. È il caso:
– delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SD39U; SD40U; SD41U; SD42U; SD43U; SD44U; SD45U; SD46U; SD48U; SD49U; SG38U; SG39U; SG40U; SG41U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SG90U; SG91U; SG92U; SG93U; SG94U; SG95U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B;

SM 41U; SM 44U; SM 45U; SM 46U; SM 81U; SM 82U; SM 83U; SM 84U; SM 86U; TD12U; TG 44U; TG 61A; TG 61B; TG 61C; TG 61D; TG 61E; TG 61F; TG 61G; TG 61H; TM 01U; TM 02U; TM 05U. È, altresì, il caso degli studi di settore SM 17U, SM 18A, SM 19U, SM 21A, SM 21B, SM 21C, SM 21D, SM 21E, SM 21F, SM 25A, SM 25B, SM 26U sempreché i diversi punti di vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- degli studi di settore relativi ad attività manifatturiere (contraddistinti dalla sigla SD, ovvero TD) che risultano applicabili anche nel caso in cui le medesime attività vengano svolte utilizzando un ulteriore punto di vendita oltre ad una unità di vendita contigua a quella di produzione;

f) esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l'ammontare complessivo dei ricavi sulla base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente;

g) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno congiuntamente conseguito:
   1. ammontare complessivo dei ricavi non superiore a 51.645,69 euro, pari 100 milioni di lire;
   2. ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

   Ai fini della verifica del requisito di cui al punto 2., si fa presente che è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. Quindi, per il periodo d'imposta 2003, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

   Tali contribuenti devono indicare la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri riportando il codice 4 in corrispondenza della casella "parametri e studi di settore: cause di esclusione", nei righi RF1 o RG 1 dei modelli UNICO 2004 - Persone fisiche, UNICO 2004 - Società di persone e UNICO 2004 - Enti non commerciali ed equiparati ovvero nel rigo RF1 del modello UNICO 2004 - Società di capitali.

ATTENZIONE
Per i contribuenti in questione che scelgono di attenersi agli obblighi di annotazione separata vedere il paragrafo 4;

h) esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

   Ai fini di tale esclusione, in caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità. E' il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Bar (studio SG 37U), Enoteca (studio SG 64U), Campeggi ed aree attrezzate per roulotte (studio SG 58U) e Trattoria (studio SG 36U) in due unità operative, nelle quali consegue anche ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, con le seguenti caratteristiche:

   unità operativa 1
   - ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
   - ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 16.000 euro (16% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Campeggi ed aree attrezzate per roulotte pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);
   - ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso pari a 33.000 euro (33% dei ricavi complessivi);

   unità operativa 2
   - ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
   - ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 64.000 euro (40% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 16.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 32.000 euro (20% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Campeggi ed aree attrezzate per roulotte pari a 24.000 euro (15% dei ricavi complessivi);
   - ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso pari a 24.000 euro (15% dei ricavi complessivi).

   Tale contribuente deve compilare unicamente il modello M, trascurando i rimanenti modelli per l'annotazione separata, in quanto, nell'unità operativa 1, l'importo dei ricavi conseguiti relativo a tutte le attività svolte (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) è non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti all'interno della medesima unità.

ATTENZIONE
Sono tenuti alla sola compilazione del modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi i contribuenti che:
- svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM), per l'applicazione degli studi di settore (indicati nella precedente lettera c);
- esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo (indicati nella precedente lettera h);
- sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla precedente lettera b), anche nel caso in cui la stessa riguarda una soltanto delle attività svolte o opera all'interno di una sola delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
- alle lettere a), b), c), g), ed h), non si applicano né gli studi di settore né i parametri;
- alle lettere d), e), ed f), si applica lo studio di settore relativo alla attività prevalente, tenendo conto, per quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera f), delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002.

3. RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI SOGGETTI AD AGGIO O A RICAVO FISSO

In presenza di attività di vendita di generi soggetti ad aggio a ricavo fisso svolte unitamente ad attività per le quali sono stati elaborati studi di settore il contribuente è tenuto agli obblighi di annotazione separata al fine di neutralizzare gli effetti che derivano dallo svolgimento di tali attività. Ciò consente di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
Tale neutralizzazione si ottiene:
- non prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono alle attività per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
  A tal fine il contribuente:
  - deve indicare nel modello M, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG", l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
  - deve comunicare i dati strutturali e contabili relativi alle altre attività svolte dal contribuente al netto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggio ricavi fissi;
  - può indicare i dati del personale e quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" che non è possibile attribuire direttamente alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso (in quanto comuni alle altre attività esercitate) con le modalità specificate nel successivo paragrafo 9.3.2. Il software GERICO. Annotazione separata è in grado di attribuire in modo automatico tali componenti alle singole attività esercitate;
- non considerando ai fini della congruità, i ricavi dichiarati per le attività di vendita di generi soggetti ad aggio a ricavo fisso.

L'amministrazione finanziaria non effettua stime in relazione a tali ricavi in quanto gli stessi risultano di determinazione certa. Per tali attività, non è prevista l'elaborazione di appositi studi di settore.
Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

ATTENZIONE
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianchi all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, la compilazione dei modelli per l'annotazione separata (M, N e modelli tradizionali) può essere effettuata qualora i ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, risultino di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi.
In presenza di percentuali di ricavi non superiori al predetto limite, i contribuenti si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica con le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.
Al fine di verificare, per quanto riguarda l'obbligo di annotazione separata, se siano rispettate le percentuali che determinano l'adozione di differenti comportamenti, i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggio ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

4. RILEVANZA DELLE ANNOTAZIONI SEPARATE EFFETTUATE SPONTANEAMENTE

Nei confronti dei contribuenti che, ancorché non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore. In particolare, hanno la facoltà di effettuare l'annotazione separata e quindi possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GERICO. Annotazione separata, applicazione sperimentale degli studi) i contribuenti che:
a) hanno effettuato annotazioni separate pur avendo conseguito:
   - un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
   - ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti;
b) esercitano almeno una delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2003;
c) esercitano in forma d'impresa due o più attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore SK08U, SK16U, SK19U, SK21U, SK23U, SK26U e SK28U o, eventualmente, una di queste ed altre attività imprenditoriali;
d) esercitano una o più attività d'impresa cui non risultano applicabili gli studi di settore (soggette a parametri) nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a dette attività, (ad esclusione delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

Ad esempio, possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "mul-

tà attività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. A.s., applicazione sperimentale degli studi) coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

Esempio 1:
- ricavi derivanti dall'attività di bar (soggetta a studi) pari al 50% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di tattoria (soggetta a studi) pari al 35% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di parchi di divertimento (soggetta a parametri) pari al 15% dei ricavi complessivi;

Esempio 2:
- ricavi derivanti dall'attività di bar (soggetta a studi) pari al 45% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di tattoria (soggetta a studi) pari al 25% dei ricavi complessivi;
- aggie ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette pari al 15% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di parchi di divertimento (soggetta a parametri) pari al 15% dei ricavi complessivi;

Non possono, invece, attenersi ai predetti criteri i contribuenti che, ad esempio, si trovano nella seguente condizione:

Esempio 3:
- ricavi derivanti dall'attività di bar (soggetta a studi) pari al 60% dei ricavi complessivi;
- aggie ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette pari al 10% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di parchi di divertimento (soggetta a parametri) pari al 30% dei ricavi complessivi.

In caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 percento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità;

ATTENZIONE

I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.
La compilazione dei presenti modelli, consentirà di applicare gli studi di settore in base agli appositi criteri previsti per i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata. Nei casi indicati alle lettere b) e d), l'applicazione degli studi di settore fa venire meno quella dei parametri.

5. LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi per il periodo d'imposta 2003 con le modalità e i criteri precedentemente descritti, è decorso dal 1 gennaio 2003 per i soggetti esercenti le sole attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1998, approvati con decreti 30 marzo 1999, negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1999, approvati con decreti 3 e 25 febbraio 2000, negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2000, approvati con decreti 16 febbraio e 20 marzo 2001 e negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2001, approvati con decreti 15 febbraio e 8 marzo 2002. L'obbligo di annotazione separata dei ricavi è decorso, invece, dal 1 maggio 2003 per i contribuenti che esercitano, oltre a quelle indicate precedentemente, anche una soltanto delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2002, approvati con decreti 21 febbraio e 6 marzo 2003, ad eccezione degli studi SD13U e SG69U che rappresentano delle revisioni di studi di settore precedentemente in vigore per i quali già era previsto l'obbligo dell'annotazione separata.
Tali contribuenti avevano facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita o di produzione devono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non sia stata esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in questo modello, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2003, la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2003, per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa
Per i contribuenti che esercitano almeno una delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2003, ad eccezione degli studi TD12U, TG44U, TG61A, TG61B, TG61C, TG61D, TG61E, TG61F, TG61G, TG61H, TM01U, TM02U e TM05U che rappresentano delle revisioni di studi di settore precedentemente in vigore, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi decorre, invece, dal 1° maggio 2004.
Tali contribuenti, qualora ne ricorrano le condizioni, hanno facoltà di compilare i presenti modelli, nel caso in cui abbiano volontariamente proceduto ad effettuare annotazione separata dei ricavi.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. Annotazione separata è un prodotto software autonomo rispetto al tradizionale GE.RI.CO. ed è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, presentando i modelli debitamente compilati.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce ai contribuenti indicazioni in ordine:
- al numero e alla tipologia dei tradizionali modelli da compilare per il complesso delle attività svolte dal contribuente;
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano nel complesso, l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

La congruità dei ricavi dichiarati è determinata confrontando la somma dei ricavi calcolati dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata per singoli punti di vendita o di produzio-

ne e per singole attività esercitate dal contribuente e il totale dei ricavi dichiarati per il complesso delle attività esercitate dal contribuente stesso. Per ogni studio viene anche fornito il risultato parziale, evidenziando sia il ricavo puntuale sia quello minimo, calcolato sulla base:
- dei dati direttamente attribuiti dal contribuente ai punti di vendita o di produzione e alle attività esercitate ed indicati nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM;
- dei dati a carattere promiscuo indicati nel modello N, che il software GERICO. Annotazione separata provvede a ripartire tra i diversi studi e successivamente sommare alle rispettive voci dei predetti modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, e TM compilati dal contribuente.

Tale ripartizione viene effettuata dal software prendendo in considerazione:
a) l'incidenza dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi ad aggio o a ricavo fisso sul margine lordo complessivo aziendale;
b) la composizione percentuale dei ricavi dichiarati per segmento/studio, che spiega la capacità produttiva delle singole componenti aziendali;
c) le incidenze delle singole variabili contabili sui ricavi, che spiegano, per i singoli settori di attività, le specificità dei diversi fattori produttivi.

Una più ampia descrizione del meccanismo con il quale sono ripartiti i dati indicati nel modello N, è contenuta nella nota tecnica e metodologica, allegata al decreto ministeriale 25 marzo 2002 di approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività".
Gli indicatori di coerenza sono calcolati sui valori aziendali complessivi, tenendo presente che le soglie di coerenza sono determinate come media, ponderata sulle percentuali dei ricavi dichiarati, delle soglie di coerenza determinate da GERICO. Annotazione separata per ciascuno studio.
Nel caso di svolgimento di più attività, l'applicazione GERICO. Annotazione separata fornisce indicazioni in ordine alla coerenza del contribuente prendendo in considerazione solo gli indicatori comuni a tutti gli studi esaminati.

6.1 Sperimentalità

In conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore applicabili ai contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata e a quelli che facoltativamente hanno provveduto a porre in essere tale adempimento, compilando i presenti modelli, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GERICO. Annotazione separata non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore mediante i criteri che verranno approvati al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato con le nuove metodologie risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GERICO. Annotazione separata predisposta per il periodo d'imposta 2003;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi derivanti dalla applicazione degli studi di settore mediante i criteri approvati al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

I responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitati) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Possono essere, altresì, attestate la congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento, nonché le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Le modalità con cui effettuare l'asseverazione sono illustrate nelle istruzioni alla compilazione dei tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

8. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

La compilazione dei modelli per l'annotazione separata prevede un'identica modalità di compilazione sia per i contribuenti "multipunto" che per quelli "multiattività". L'indicazione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili deve essere effettuata unicamente nel modello N.
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2003 alla indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano effettuarla, nel compilare la dichiarazione Unico 2004, sono tenuti a:

- barrare la casella studi di settore nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio;
- compilare i seguenti modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello Unico 2004:
  a) il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
  b) i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, e TM;
  c) il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

In Appendice sono graficamente illustrate le modalità con le quali devono essere abbinati i predetti modelli. I dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività, vanno riportati in tali modelli tenendo conto di quanto successivamente indicato.

ATTENZIONE
Per l'anno 2003, attraverso la compilazione dei modelli precedentemente indicati, si assolve compiutamente all'obbligo di indicazione separata dei dati contabili e di quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
La compilazione dei modelli va effettuata prestando la massima attenzione per evitare errori che potrebbero determinare anomalie nell'applicazione degli studi di settore.
L'indicazione dei dati ed in particolare la ripartizione dei ricavi e l'attribuzione dei componenti promiscui tra i diversi punti o le diverse attività, essendo finalizzata alla successiva elaborazione che permette al software GE.RI.CO. Annotazione separata di fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruità dei ricavi dichiarati, va effettuata seguendo criteri che forniscano un'attendibile rappresentazione della realtà aziendale.

8.1 Modello M Annotazione separata - Composizione dei ricavi

Il modello M va compilato da tutti i soggetti che hanno l'obbligo di indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi settore, ovvero da quelli che hanno facoltativamente proceduto alla predetta separata annotazione e comunque anche da coloro che:
- svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM), per l'applicazione degli studi di settore;
- esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
- sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla lettera h) del paragrafo 2., nel caso in cui la stessa riguarda una delle attività svolte o opera all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

In tale modello devono essere indicati i ricavi:
- direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa);
- direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
- relativi ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Tali ricavi sono attribuiti secondo le risultanze prodotte dalla annotazione separata. Qualora sussistano obiettive difficoltà nell'annotare separatamente in corso d'esercizio i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attività, la predetta attribuzione può essere effettuata, in sede di dichiarazione, utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei ricavi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per i quali non ha tenuto annotazione separata.
Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, è innanzitutto tenuto alla separata indicazione dei ricavi riferibili ai diversi punti di produzione e vendita. All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente indicherà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte.
Nel campo *"Esclusione"* va indicato, in riferimento alle attività complessivamente svolte, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dell'impresa dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri:
1. presenza di più di dieci modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2. esercizio di attività, tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel campo *"Progressivo unità"*, i soggetti esercenti attività in più luoghi riportano il progressivo di identificazione dell'unità di vendita o produzione; in caso di esercizio di più attività comprese in studi di settore diversi, va indicato il medesimo progressivo per ciascun "Codice studio".

ATTENZIONE
I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi elencati nel paragrafo 2 (per le quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata) devono riportare, in corrispondenza del rigo relativo a dette attività, il progressivo "99". I ricavi relativi alle attività comprese in uno dei predetti studi vanno indicati in maniera unitaria, poiché non è necessario, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali sono svolte tali attività.
Si ricorda che per gli studi SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B, SM26U tale modalità di compilazione deve essere seguita solo nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui un contribuente che svolge in due punti vendita le attività di Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (studio SM15A) e di Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria (studio SM31U) (per la quale non sussiste la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita). Egli compilerà il modello M indicando, in corrispondenza dei righi relativi al codice studio SM15A, il progressivo

unità "1" per il primo punto vendita ed il progressivo unità "2" per il secondo punto vendita, mentre indicherà, in corrispondenza del rigo relativo al codice studio SM31U, il progressivo unità "99".

Nel campo *"Codice Studio"* va riportato il codice identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi indicati nell'apposito campo; in caso di attività, per la quale lo studio non è stato approvato, per cui risulterebbero applicabili i parametri, va indicato il codice attività. I ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso vanno contraddistinti riportando il codice "RICAG".

Nel caso di svolgimento dell'attività in diverse unità operative, l'ammontare dei ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso deve essere unitariamente indicato per ognuno dei singoli punti vendita all'interno dei quali sono stati conseguiti i predetti ricavi.

ATTENZIONE

Per i soggetti comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata, i ricavi derivanti dalle attività definite complementari ai fini dell'applicazione degli studi TD12U e TG44U, vanno contraddistinti riportando nel campo *"Codice studio"*, rispettivamente il codice TD12U e TG44U, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità di tali studi di settore alle attività connesse (vedi anche paragrafo 2. lett.d).

Ad es. un contribuente che consegue ricavi provenienti dalle attività di:

- "Albergo e motel senza ristorante" codice attività 55.10.B, pari a euro 100.000;
- "Bar e caffè", codice attività 55.40.A, pari a euro 10.000;
- "Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio", codice attività 52.43.2, pari a euro 30.000,

deve compilare il modello M, indicando nel campo *"Codice studio"*:

- il codice TG44U identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi provenienti dalle attività di "Albergo e motel senza ristorante" e di "Bar e caffè", per euro 110.000;
- il codice TM05U, identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi provenienti dall'attività di "Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio", per euro 30.000.

Nel campo *"Ricavi"* va indicato l'ammontare dei ricavi distintamente annotati relativi al corrispondente Progressivo unità e Codice Studio. Si precisa che l'ammontare di tali ricavi corrisponde alla somma degli importi indicati nei righi F14 (campo esterno) + F16 (campo esterno) – F16 (campo interno) + (F07 – F08) – (F03 – F04) dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM). Si ricorda inoltre che i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggio ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

La casella *"Annotazione distinta"* va barrata:

- nel caso di "impresa multipunto", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'unità operativa sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale unità. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le unità operative indicate nel modello M, va compilato il modello N con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
- nel caso di "impresa multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello M, va compilato il modello N con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
- nel caso di "impresa multipunto – multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività esercitata all'interno della singola unità operativa, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività svolta all'interno dell'unità operativa. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello M, va compilato il modello N con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento.

L'indicazione fornita attraverso la compilazione della casella "Annotazione distinta" consentirà la corretta ripartizione dei dati presenti nel modello N tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita utilizzate dal contribuente.

Nel campo *"Esclusione per punto/attività"* va indicato, per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

Nelle ipotesi precedentemente indicate il contribuente non dovrà compilare il Modello (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività ovvero al punto di produzione o di vendita escluso. Resta fermo, invece, l'obbligo di fornire separatamente, nel modello M, i ricavi per le diverse attività ovvero per i diversi punti di vendita o di produzione.

ATTENZIONE

L'indicazione, nell'apposito campo, di una causa di esclusione per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, determina la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri nei confronti del contribuente.

Si precisa che, la citata causa di esclusione opera senz'altro in caso di apertura o chiusura, in corso d'anno, di un'unità di produzione o di vendita ed indipendentemente dalla percentuale di ricavi riferibili alla medesima unità, mentre l'inizio o la cessazione di un'attività nel corso dell'anno (anche nel caso in cui per tale attività risultino applicabili i soli parametri) determina una causa di esclusione solo nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività iniziata o cessata siano superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti dall'impresa.

Per i contribuenti che svolgono più attività all'interno di più unità di produzione o vendita (cosiddetti multipunto/multiatti-

vità), il predetto limite del 20% va calcolato in riferimento ai ricavi conseguiti all'interno dell'unità in cui è iniziata o cessata l'attività.

8.2 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) - Dati contabili ed extra contabili direttamente afferenti

In relazione alle attività soggette a studi di settore per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi occorre compilare i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM).
Vanno indicati in tali modelli:
- i dati direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa) ovvero i dati direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
- i dati non direttamente afferenti (promiscui) che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo, tra le diverse attività o tra le diverse unità di produzione o vendita nelle quali è svolta l'attività.

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, dopo aver provveduto, all'interno di ciascun punto di produzione e vendita, alla separata annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività svolte, provvederà alla compilazione dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM), solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta all'interno del punto di produzione o vendita è superiore al 20 percento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.

I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi elencati nel paragrafo 2 (per le quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata) devono compilare, per tali attività, un unico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, senza provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali le attività vengono svolte.

L'attribuzione dei dati contabili non specificamente riferibili alle diverse attività d'impresa, ovvero alle unità di produzione o di vendita, è effettuata utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei predetti elementi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per le quali ha tenuto annotazione separata.

L'attribuzione dei dati extracontabili (numero delle giornate retribuite, superfici dei locali, numero dei beni strumentali, ecc.) a destinazione promiscua, può essere effettuata utilizzando, ad esempio, il criterio di prevalenza nell'utilizzo.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto si consideri il seguente esempio:
- *un'impresa esercita l'attività di commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria (studio di settore SM 07U) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
    - *2 dipendenti addetti alle attività di ognuno dei due punti;*
    - *gestione indistinta del magazzino, da cui risultano rimanenze iniziali pari a 10.000 euro, acquisti di merce pari a 30.000 euro e rimanenze finali pari a 10.000 euro;*
    - *vendite, rispettivamente, per 50.000 euro nel primo punto vendita e 75.000 euro nel secondo punto vendita;*
    - *spese di pubblicità indistinte per complessivi 30.000 euro;*
    - *un automezzo che utilizza prevalentemente per il trasporto della merce nel primo punto vendita.*

Per ripartire i dati contabili, il contribuente può utilizzare, ad esempio, i seguenti criteri:
- *il numero di giornate retribuite e il costo del personale addetto alle vendite è attribuito ai singoli punti vendita sulla base dell'impiego del predetto personale nelle due unità;*
- *le rimanenze iniziali, i costi per l'acquisto di merce e le rimanenze finali nonché le spese di pubblicità sono ripartite utilizzando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare delle vendite effettuate nei singoli punti vendita e l'ammontare delle vendite complessive.*

Per attribuire l'automezzo ad uno dei due punti vendita, il contribuente utilizza il criterio di prevalenza nell'utilizzo e quindi lo indica nel modello SM 07U relativo al primo punto vendita.

Le modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM, sono contenute nelle relative istruzioni alle quali si rinvia.

Nella compilazione di tali modelli va tenuto presente che, nel caso di esercizio di più attività all'interno della stessa unità operativa, nel "quadro B" di ciascuno dei modelli compilati, vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine eccetera). Tali valori risulteranno, pertanto, identici nei diversi modelli compilati.

8.3 Modello N per la rilevazione dei dati contabili e del personale addetto all'attività a destinazione promiscua

In tale modello possono essere indicati unicamente:
- i dati a destinazione promiscua di natura contabile e quelli relativi al personale addetto all'attività;
- l'importo dell'eventuale integrazione alle risultanze di GERICO A.S.;
- i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui non risulti oggettivamente possibile imputare (con le modalità indicate nel paragrafo precedente) i dati relativi all'utilizzo di alcuni beni e/o servizi a ciascuna delle diverse attività esercitate ovvero a ciascuno dei luoghi di svolgimento dell'attività, (ad esempio, in caso di beni e servizi a destinazione "promiscua", cioè comune alle diverse attività o ai diversi punti di produzione o di vendita) tali elementi, se afferenti il "Quadro A - Personale addetto all'attività" e/o il "Quadro F - Elementi contabili" del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, andranno indicati nel modello N.

I dati indicati, in maniera indistinta, nel modello N che il contribuente non è in grado di ripartire nelle diverse attività esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, saranno attribuiti ai diversi studi di settore dal software di applicazione degli studi stessi con le modalità illustrate nel paragrafo 6.

Le modalità di compilazione dei righi del modello N sono contenute nelle istruzioni per la compilazione dei corrispondenti quadri contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM, alle quali si rinvia.
In particolare, per la compilazione dei righi da N01 a N19, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro A – Personale addetto all'attività", mentre per la compilazione dei righi da N20 a N36, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro F – Elementi contabili" dei predetti modelli.

ATTENZIONE
I contribuenti che intendono adeguare il volume dei ricavi dichiarati a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore GERICO. Annotazione separata, devono indicare l'importo di tale integrazione nel rigo N30 del modello N. Nessuna indicazione va effettuata nel rigo F14, campo interno, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) per l'applicazione degli studi di settore.
I righi da N31 a N36 del modello N, concernenti i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto, vanno compilati in riferimento al complesso delle attività svolte dal contribuente. Nessuna indicazione va effettuata nei righi da F17 a F22, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) per l'applicazione degli studi di settore.

9. MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

Nei successivi paragrafi sono illustrate le modalità di compilazione che riguardano alcune categorie di contribuenti, al fine di rendere evidenti attraverso degli esempi i criteri di compilazione che devono essere seguiti in tali casi particolari.

9.1 Contribuenti esercenti attività soggette a studi di settore con ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti esercenti più attività per le quali si applicano gli studi di settore (cosiddette "imprese multiattività"), tenuti per il 2003 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione non devono compilare i modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM, per le attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi (al netto di quelli di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Per tali attività, tenuto conto della scarsa significatività di una analitica indicazione di dati che si riferiscono ad attività residuali rispetto alla attività complessivamente svolta dal contribuente, vanno unicamente riportati:
- nel modello M "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i ricavi;
- nel modello N, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

È il caso di ricordare che, qualora i ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività prevalente siano non inferiori all'80% dei ricavi complessivi, si applica lo studio di settore relativo all'attività prevalente e non i criteri previsti per l'applicazione degli studi nei confronti dei contribuenti "multipunto" e "multiattività".

ATTENZIONE
I contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata in quanto esercitano l'attività in più luoghi, qualora svolgano come attività prevalente all'interno del singolo punto vendita quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" - codice attività 52.47.2 (Studio di settore SM13U), non devono compilare i tradizionali modelli relativi alle attività svolte in maniera secondaria nel medesimo punto vendita, anche se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati per questa attività supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Tali contribuenti indicano i dati afferenti le predette attività con le stesse modalità descritte nel presente paragrafo con riferimento alle attività da cui deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi.

ATTENZIONE
I contribuenti esercenti più attività in diversi punti di produzione o di vendita, per le quali si applicano gli studi di settore, (cosiddette "imprese multipunto-multiattività"), individuano la percentuale dei ricavi derivanti dalle singole attività con riferimento ai ricavi complessivi dei singoli punti di produzione o di vendita. È il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Bar (studio SG37U), Enoteca (studio SG64U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:
unità operativa 1
- ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 65.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 10.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 25.000 euro (25% dei ricavi complessivi);

unità operativa 2
- ricavi complessivi pari a 1.600.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 1.440.000 euro (90% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);

Tale contribuente, sebbene consegua dall'attività di bar ricavi complessivamente non inferiori all'80% dei ricavi totali, deve valutare la propria posizione nei confronti degli obblighi di compilazione dei presenti modelli facendo riferimento, in primo luogo, ai punti di produzione o di vendita utilizzati e, successivamente, ai ricavi complessivi conseguiti all'interno dei medesimi.
Egli dovrà, pertanto, compilare:
- il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
- 2 modelli SG37U (uno per ogni unità operativa), ed 1 modello SG36U (per l'unità operativa 1);
- il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

Non dovrà, invece, compilare i modelli SG64U relativo all'attività di Enoteca (svolta nelle unità operative 1 e 2) e quello relativo all'attività di Trattoria svolta nell'unità operativa 2, in quanto, per tali attività, sono stati conseguiti ricavi non superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti all'interno delle singole unità operative.

9.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività per le quali risultano applicabili i parametri

I contribuenti non tenuti all'annotazione separata in quanto svolgono, oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, e che abbiano volontariamente proceduto alla predetta annotazione, possono compilare i modelli per l'annotazione separata ed applicare la versione di GE.RI.CO. A.s., solo se hanno conseguito ricavi relativi ad attività (al netto di quelle di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) per le quali si applicano i parametri di ammontare non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Per tali attività, tenuto conto delle esemplificazioni già fornite alla lettera d) del paragrafo 4, vanno riportati:
- nel modello M "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i relativi ricavi, inserendo nel campo "Codice studio" il relativo codice di attività;
- nel modello N, i dati da indicare relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

9.3 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso

I contribuenti che, oltre a svolgere attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerano tali attività unitariamente e le neutralizzano al fine di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE
I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ai fini della neutralizzazione, provvedono all'individuazione dei ricavi e delle altre componenti relative alle predette attività, anche qualora le medesime sono inquadrabili in uno specifico codice di attività in relazione al quale risultano applicabili gli studi di settore ovvero i parametri.

Si consideri, ad esempio, la situazione in cui un contribuente che esercita l'attività d'impresa mediante l'utilizzo dei codici 55.40.A - Bar e caffè (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SG37U) e 52.26.0 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SM85U), effettui, nell'ambito di quest'ultimo, la vendita di beni per i quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In particolare, egli consegue 100.000 euro di ricavi così distribuiti:
- Bar e caffè (studio SG37U): ricavi pari a 45.000 euro (45% dei ricavi complessivi);
- Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (studio SM85U), con ricavi così ulteriormente distribuiti:
  - Vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (valori bollati e postali, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede telefoniche, biglietti e tessere per i mezzi pubblici ecc.):
    ricavi netti pari a 30.000 euro (30% dei ricavi complessivi);
  - Vendita di altri beni (non soggetti ad aggio o ricavo fisso) ricavi pari a 25.000 euro (25% dei ricavi complessivi).

In questo caso, il contribuente, avendo facoltativamente annotato separatamente ricavi ed altre componenti riguardanti le attività esercitate, potrà compilare i modelli per l'annotazione separata indicando:
- nel modello M:
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 45.000 euro, relativi all'attività di Bar e caffè, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SG37U;
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 25.000 euro relativi al Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio, al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SM85U;
  - l'ammontare di ricavi netti, pari a 30.000 euro, derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG";
- nel modello SG37U, i dati strutturali e contabili direttamente afferenti l'attività di Bar e caffè;
- nel modello SM85U, i dati strutturali e contabili direttamente afferenti all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
- nel modello N, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili" che non è possibile attribuire direttamente alle attività svolte dal contribuente (comprese le attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso).

La neutralizzazione degli effetti che derivano dallo svolgimento di attività per le quali si conseguono aggi e ricavi fissi, può avvenire con differenti modalità.
In particolare:
- la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione del solo modello relativo all'attività prevalente per la quale è applicabile lo studio di settore, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, e determina un ammontare di ricavi netti non superiore al 20% dei ricavi complessivi;

– la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione dei modelli M, N e dei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca:
  - all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e determina un ammontare di ricavi netti superiore al 20% dei ricavi complessivi;
  - all'esercizio di un'attività in più unità operative ovvero di più attività, per le quali il contribuente è comunque tenuto alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE
Se la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso è effettuata nell'ambito dell'esercizio delle attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" – codice attività 52.47.2., "Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" - codice attività 50.50.0 e "Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio" - codice attività 52.26.0, la predetta neutralizzazione è effettuata mediante la compilazione rispettivamente dei soli modelli SM13U, SM80U ed SM85U, indipendentemente dalle percentuali di ricavi netti conseguite con la vendita dei beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

9.3.1 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso non superiori al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti non superiori al 20% dei ricavi complessivi si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica per la quale è applicabile lo studio di settore. La compilazione di tale modello va effettuata indicando nel rigo F14, i ricavi derivanti dall'attività tipica e nel rigo F15, l'ammontare dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Nel compilare il modello per l'applicazione degli studi, occorre distinguere l'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi da quella in cui il contribuente non sia in grado effettuare tale operazione. Le due diverse circostanze determinano differenti modalità di compilazione dei righi del quadro A e dei righi destinati all'indicazione dei dati contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi".

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati, il modello relativo all'attività prevalente va compilato:
– indicando i dati strutturali e contabili relativi all'attività cui risulta applicabile lo studio di settore, senza tenere conto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggio ricavi fissi;
– indicando, nel rigo F15, l'entità dell'aggio percepito e il ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati. Il dato riportato nel rigo in questione viene preso in considerazione per verificare il limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (ricavi superiori a 5.164.569 euro);
– barrando la casella "annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15. Il software Ge.Ri.Co. 2004 (in presenza di casella barrata) non effettuerà alcuna operazione di neutralizzazione in quanto tale operazione è già stata effettuata dal contribuente.

ATTENZIONE
Tale modalità di compilazione non può essere adottata dai contribuenti che applicano:
- lo studio di settore relativo all'attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" utilizzando il solo modello SM13U;
- lo studio di settore relativo all'attività di "Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" utilizzando il solo modello SM80U;
- lo studio di settore relativo all'attività di "Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio" utilizzando il solo modello SM85U;

I predetti contribuenti devono necessariamente compilare i predetti modelli seguendo le modalità previste nell'ipotesi indicata di seguito.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, il modello relativo all'attività prevalente va compilato:
– indicando nei dati del personale (quadro A) ed in quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" (rispettivamente righi F11, F12 e F13 del quadro F) anche ciò che si riferisce alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio a ricavi fissi;
– indicando, nel rigo F15, l'entità dell'aggio percepito e il ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati. Il dato riportato nel rigo in questione viene preso in considerazione per verificare il limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (ricavi superiori a 5.164.569 euro) e per effettuare le operazioni di neutralizzazione;
– non barrando la casella "annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15. Il software Ge.Ri.Co. 2004 (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili sopra elencati che fa riferimento a tali attività, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore alle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE
In entrambi i casi l'indicazione dei dati contabili relativi:
– al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);
– all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F),

va effettuata senza tener conto degli importi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggio ricavi fissi.

9.3.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso di importo superiore al 20% dei ricavi complessivi o che svolgono più attività per le quali sono applicabili gli studi di settore

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti superiori al 20% dei ricavi complessivi (ad esclusione di coloro che conseguono ricavi netti superiori a tale limite nell'ambito dell'esercizio dell'attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici", "Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" e "Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e altri generi di monopolio"), nonché coloro che sono comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata (ad esempio perché svolgono l'attività soggetta a studio in più punti di vendita o perché svolgono due o più attività soggette a studio), compileranno i modelli M, N e i tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM, distinguendo (analogamente a quanto illustrato nel precedente paragrafo) l'ipotesi in cui il contribuente:
- sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggio ricavi fissi;
- non sia in grado effettuare tale operazione.

Nella compilazione dei modelli per l'annotazione separata il contribuente opererà alternativamente nei seguenti modi.

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati, i modelli vanno compilati avendo cura di:
- indicare nel modello M:
  - l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG" e barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- non compilare, per le attività soggette ad aggio o a ricavo fisso, uno specifico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
- indicare nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM, i dati strutturali e contabili relativi alla altre attività svolte dal contribuente senza tenere conto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggio ricavi fissi;
- indicare nel modello N, gli eventuali dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili (che il contribuente non è riuscito a ripartire tra le altre attività svolte, diverse da quelle per le quali si conseguono aggio ricavi fissi), senza tenere conto dei dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono i predetti aggio ricavi fissi.

ATTENZIONE
Il contribuente non è tenuto ad indicare l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso nei righi F15 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM) relativo alle altre attività svolte dal contribuente, né a barrare la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, i modelli vanno compilati avendo cura di:
- indicare nel modello M:
  - l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG" senza barrare la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- indicare, in particolare, nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi (rispettivamente, nel quadro A e nei righi da F11, F12, e F13), direttamente afferenti ad attività diverse da quelle nell'ambito delle quali si conseguono anche aggi o ricavi fissi;
- indicare nel modello N, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi, rispettivamente, nei righi da N1 a N19, N26, N27 e N28, comuni alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso e alle altre attività svolte (per le quali non si è barrata la casella "Annotazione distinta" nel relativo campo posto nel modello M);
- non compilare il rigo F15 e non barrare la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG e TM).

ATTENZIONE
In entrambe le ipotesi, l'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);
- all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F);

va effettuata senza considerare valori e costi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggio ricavi fissi. Il software GERICO., nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili indicati nel modello N che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE
Nel caso in cui il contribuente consegua ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso in diverse unità di vendita, deve compilare il modello M tenendo conto che l'indicazione relativa all'ammontare di ricavi netti derivanti dalle predette attività, deve essere fornita per i singoli punti vendita all'interno dei quali tali ricavi sono stati conseguiti. Tale contribuente deve, inoltre, seguire le modalità di compilazione precedentemente illustrate con riferimento:

– "all'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati", per le unità di vendita in cui è in grado di effettuare tale operazione;
– "all'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati", per le unità di vendita in cui non è in grado di effettuare tale operazione.

10. ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI

I modelli necessari per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti multipunto e multiattività vanno utilizzati con modalità che possono variare in relazione alle diverse situazioni prese in considerazione. Tali modalità sono di seguito illustrate ed esemplificate.

10.1 Impresa "multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative

Il contribuente dovrà compilare:
- il modello M - composizione dei ricavi indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- tanti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, quante sono le unità operative utilizzate. In tali modelli, tutti uguali tra loro, vanno indicati i dati direttamente attribuibili a ciascuna unità operativa;
- il modello N per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative.

Esempio 1 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (studio SM 08A) in due distinte unità operative, nelle quali sono stati separatamente annotati tutti i componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello M riepilogativo dei ricavi, barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza di ciascun progressivo unità;
- due modelli SM 08A con i dati contabili ed extra-contabili direttamente afferenti a ciascun punto di vendita, indicando i progressivi 1 e 2.

Esempio 2 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria (studio SM 07U) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
- *1 dipendente a tempo pieno addetto all'amministrazione di entrambi i punti vendita;*
- *gestione indistinta del magazzino, dal quale sono state prelevate merci relative a vendite per 57.000 euro su disposizione degli uffici amministrativi;*
- *una autovettura utilizzata per entrambi i punti vendita;*
- *distribuzione percentuale delle modalità di acquisto riferibili all'azienda nel suo complesso e non ai singoli punti vendita.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello M - composizione dei ricavi, indicando 30.000 euro per il primo punto vendita e 27.000 euro per il secondo punto vendita;
- due modelli SM 07U, con i dati contabili ed extra-contabili direttamente attribuiti alla due unità operative, indicando i progressivi 1 e 2, e indicando per entrambi le stesse percentuali indistinte di Modalità di acquisto nei righi da D16 a D18;
- il modello N per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative, in cui vanno tra l'altro indicate:
  – le giornate del dipendente addetto all'amministrazione nel rigo N01 - Dipendenti a tempo pieno;
  – il costo del personale indicato al punto precedente, nel rigo N27 – Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività d'impresa;
  – le giacenze iniziali, le rimanenze finali e i costi per l'acquisto di merci, rispettivamente, nei righi N20, N22 ed N24.

10.2 Impresa "multiattività" che utilizza un'unica unità operativa

Il contribuente provvederà a compilare:
- Il modello M - composizione dei ricavi, in cui vengono distintamente indicati i ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di studio di settore;
- I tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM, TD, TG e TM) riguardanti le diverse attività svolte per le quali l'ammontare dei ricavi risulta superiore al 20% dei ricavi complessivi. Nella compilazione di tali modelli si deve tenere presente che per:
  – *il Personale addetto all'attività*, vanno indicati i dati relativi al personale il cui costo è ritenuto direttamente afferente all'attività presa in considerazione;
  – *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione*, in ciascun modello vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine e altro). Tali valori risulteranno, pertanto, identici in tutti i modelli compilati;
  – *le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività*, la compilazione deve avvenire riportando nei diversi modelli i dati direttamente afferenti alle singole attività prese in considerazione. In caso di grandezze indivisibili, ad esempio un singolo automezzo, l'elemento indivisibile va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale lo stesso è prevalentemente utilizzato;
  – *i Beni strumentali*, in ciascun modello vanno indicati i dati relativi ai beni strumentali impiegati nello svolgimento dell'attività presa in considerazione dal modello che si sta compilando. In caso di beni strumentali utilizzati in diverse attività e che non sia possibile attribuire specificamente ad una sola attività (ad es. la singola macchina percuciente utilizzata per le attività degli studi di settore SD09A e SD09B) il bene va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
  – *gli Elementi contabili*, in ciascun modello vanno riportati i dati direttamente attribuiti alle singole attività;
  – *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, per ciascuna attività vanno indicati i dati direttamente attribuibili alle stesse.
- Il modello N per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

ATTENZIONE
Nel caso di impresa multiattività che svolge, tra le altre, un'at-

tività per la quale l'ammontare dei ricavi risulta non superiore al 20% dei ricavi complessivi, per tale attività:

- non vanno compilati i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM, TD, TG e TM).
- i dati contabili e del personale confluiscono tra quelli indicati nel modello N;
- gli altri dati sono indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM, TD, TG, TM) relativo all'attività prevalente.

Esempio 1 – *Impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari (studio TM01U) e di bar (studio SG37U) in unica unità operativa, per le quali sono stati separatamente annotati tutti i dati contabili e quelli relativi al personale addetto all'attività. Per l'attività di impresa viene promiscuamente utilizzato un armadio frigo, destinato prevalentemente alla conservazione di prodotti alimentari.*

Il contribuente provvederà a compilare:

- il modello M - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività. In tale modello va barrata, per entrambi gli studi di settore, la casella "Annotazione distinta";
- un modello TM01U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari.
  In particolare:
  – ai righi B03 (Potenza impegnata), B06 (Locali destinati a magazzino), B08 (Superficie adibita a laboratorio per la preparazione di gastronomia) e B09 (Esposizione fronte strada - vetrine), vanno indicati i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  – al rigo E03 (Armadi, celle, vasche frigorifere e freezer) verrà indicata la capacità in metri cubi dell'unico armadio frigo posseduto;
- un modello SG37U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di bar. In particolare:
  – ai righi B10 (Potenza impegnata), B06 (Superficie utilizzata per deposito - retrobottega, magazzino), B07 (Superficie utilizzata per preparazione - laboratorio cucina) e B09 (Vetrine) verranno indicati nuovamente i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  – il rigo E07 (Armadio frigo) non verrà compilato perché l'armadio frigo (bene strumentale a destinazione promiscua) è già indicato nel modello compilato in relazione alla attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
- il modello N per indicare i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e l'eventuale adeguamento.

Esempio 2 – *Società di persone, con esercizio di attività di fabbricazione di poltrone e divani (studio di settore SD09B) e di attività di confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento (studio di settore SD10B), con le seguenti caratteristiche:*

- *un operaio specializzato del costo annuo di 40.000 euro dedicato esclusivamente all'attività di confezionamento;*
- *due soci con occupazione prevalente impiegati in entrambe le attività;*
- *tre macchine da cucire ad uso promiscuo, due delle quali sono utilizzate prevalentemente per la prima attività mentre la terza è utilizzata per la seconda attività;*
- *dati contabili separatamente annotati, ad eccezione dei costi per la produzione di servizi e delle spese per acquisti di servizi, rispettivamente pari a 18.000 euro e 11.000 euro.*

Il contribuente compilerà:

- il modello M - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività;
- un modello SD09B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di fabbricazione di poltrone e divani. In particolare:
  – al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, indicherà rispettivamente, la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa complessivamente considerata;
  – nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, riporterà i valori direttamente attribuibili allo studio SD09B; in particolare al rigo E01-Macchine per cucire verrà indicato il valore 2.
- un modello SD10B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento. In particolare:
  – al rigo A05, indicherà il numero di giornate retribuite per l'operaio specializzato e al rigo F12 il costo sostenuto per la sua retribuzione pari a 40.000 euro;
  – al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, riporterà la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa, indicando i medesimi valori riportati ai corrispondenti righi B03 e da B04 a B09 del modello SD09B;
  – nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, indicherà i valori direttamente attribuiti allo studio SD10B; in particolare al rigo E02-Macchine per cucire verrà rilevato il valore 1;
- il modello N indicando:
  – il valore 2 al rigo N17 - Soci con occupazione prevalente nell'impresa;
  – 18.000 euro al rigo N25 - Costo per la produzione di servizi;
  – 11.000 euro al rigo N28 - Spese per acquisti di servizi.

10.3 Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore

Il contribuente provvederà a compilare:

- il modello M - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per ciascuna unità operativa, il modello per la comunicazione dei dati riguardanti l'attività svolta nella unità operativa presa in considerazione tenendo presente che per:
  – *il Personale addetto all'attività*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla singola unità operativa;
  – *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione, le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività ed i Beni strumentali*, vanno riportati i dati relativi alla singola unità presa in considerazione. In presenza di elementi strutturali non divisibili, promiscuamente utilizzati per le attività svolte in più unità operative, (ad es. un autocarro) i dati relativi all'elemento indivisibile vanno indicati nel modello compilato per l'unità operativa nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato.

- *gli Elementi contabili*, vanno riportati i dati contabili direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
- *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;

• il modello N per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

10.4 Impresa "multipunto - multiattività" che esercita due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative

Il contribuente provvederà a compilare:
• il modello M - composizione dei ricavi nel quale vanno indicati i ricavi conseguiti nelle diverse unità operative, distinti per tipologia di studio di settore nell'ambito di ciascuna unità;
• un modello (SD, SG, SM, TD, TG e TM) per ciascuno studio di settore applicabile alle diverse attività svolte nell'ambito dell'unità operativa presa in considerazione attenendosi alle modalità di compilazione indicate nel paragrafo 10.2. in relazione ad un'impresa multiattività che utilizza un'unica unità operativa.
• il modello N per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 1 - *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
• *distinta annotazione dei dati contabili nelle singole unità operative (ad eccezione dei dati relativi ad un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale) ma non tra le attività svolte nell'ambito della unità operativa;*
• *il titolare e un collaboratore di impresa familiare che operano nella prima unità operativa dedicandosi sia sull'attività di bar che a quella di trattoria;*
• *un collaboratore familiare e un dipendente del costo di 40.000 euro che operano nella seconda unità operativa dedicandosi, anche in questo caso ad entrambe le attività;*
• *un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale, per un costo annuo di 20.000 euro, che svolgono attività di supporto utile ad entrambe le unità operative.*

Il contribuente compilerà:
• un modello M - composizione dei ricavi;
• per l'unità operativa 1:
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
• per l'unità operativa 2:
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;

• il modello N indicando:
  - tre collaboratori familiari;
  - le giornate retribuite per il personale dipendente a tempo pieno e quello a tempo parziale ed il relativo costo di 60.000 euro;
  - i dati contabili riguardanti i costi ad uso promiscuo sostenuti per le attività svolte nell'ambito delle due unità operative.

ATTENZIONE
Per le imprese che esercitano due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative, va prestata particolare attenzione alle percentuali di ricavi derivanti dalle singole attività in rapporto ai ricavi complessivi dell'unità operativa.
La presenza di attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi può, infatti, ricondurre dette imprese non alla tipologia individuata nel punto 10.4 in commento, ma a quelle indicate ai paragrafi 10.1 (impresa "multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative) e 10.3 (impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore).
Al riguardo si rappresentano di seguito alcuni esempi:

Esempio 2 - *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 160.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 112.000 euro (70% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 48.000 euro (30% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle ordinarie modalità di compilazione descritte in questo paragrafo e conseguentemente andranno predisposti:
• un modello M - composizione dei ricavi, con l'indicazione dei ricavi in 4 distinti righi;
• per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa;
• per l'unità operativa 2:
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
• il modello N per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 3 - *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 80.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 72.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 8.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 10.1 e conseguentemente andranno predisposti:
- il modello M - composizione dei ricavi, indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello N per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire direttamente alle singole unità operative.

Esempio 4 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 120.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 12.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 108.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 10.3 e conseguentemente andranno predisposti:

- Il modello M - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG36U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello N per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Agenzia delle Entrate
APPENDICE
Studi di settore
Modalità con le quali abbinare i modelli per l'annotazione separata
Modello M composizione dei ricavi
IMPRESA
MULTIPUNTO-MONOATTIVITÀ
CON PIÙ UNITÀ OPERATIVE NELLE QUALI È SVOLTA L'UNICA ATTIVITÀ (STUDIO SG37U)
Unità Operativa 1
Modello SG37U
Unità Operativa 2
Modello SG37U
Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa
Modello N dati promiscui contabili e del personale
Modello M composizione dei ricavi
IMPRESA
MULTIATTIVITÀ-MONOPUNTO
CON UN'UNICA UNITÀ OPERATIVA NELLA QUALE SONO SVOLTE PIÙ ATTIVITÀ (STUDI SG36U E SG37U)
Unità Operativa
Modello SG36U
Modello SG37U
Modello N dati promiscui contabili e del personale
Modello M composizione dei ricavi
IMPRESA
MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE UNA SOLA ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA (STUDI SG36U E SG37U)
Unità Operativa 1
Modello SG36U
Unità Operativa 2
Modello SG37U
Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa
Modello N dati promiscui contabili e del personale
Modello M composizione dei ricavi
IMPRESA
MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA (STUDI SG36U E SG37U)
Unità Operativa 1
Modello SG36U
Modello SG37U
Unità Operativa 2
Modello SG36U
Modello SG37U
Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa e/o alle singole attività
Modello N dati promiscui contabili e del personale

UNICO 2004
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

EURO

CODICE FISCALE

Modello M "Annotazione separata – composizione dei ricavi"

Esclusione (1 = presenza di più di 10 modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2 = esercizio di attività tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi)

	Progressivo unità	Codice studio	Ricavi	Annotazione distinta (barrare la casella)	Esclusione per punto/attività (vedi nota)
M01			,00		
M02			,00		
M03			,00		
M04			,00		
M05			,00		
M06			,00		
M07			,00		
M08			,00		
M09			,00		
M10			,00		
M11			,00		
M12			,00		
M13			,00		
M14			,00		
M15			,00		
M16			,00		
M17			,00		
M18			,00		
M19			,00		
M20			,00		

Nota
1 = inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 = periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 = periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 = altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendita a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

UNICO 2004
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

EURO

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili del personale a destinazione promiscua"

	Personale	Numero giornate retribuite
N01	Dipendenti a tempo pieno	
N02	Dirigenti	
N03	Quadri	
N04	Impiegati	
N05	Operai generici	
N06	Operai specializzati	
N07	Dipendenti a tempo parziale	
N08	Apprendisti	
N09	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
N10	Lavoranti a domicilio	
		Numero
N11	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	
N12	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N13	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	
N14	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	
N15	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa	
N16	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N17	Soci con occupazione prevalente nell'impresa	
N18	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N19	Amministratori non soci	

UNICO 2004
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2003

EURO €

CODICE FISCALE

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Elementi contabili

N20	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
N21	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
N22	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
N23	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
N24	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
N25	Costo per la produzione di servizi	,00
N26	Valore dei beni strumentali	,00
N27	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
N28	Spese per acquisti di servizi	,00
N29	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00
N30	Adeguamento da studi di settore	,00

Imposta sul valore aggiunto

N31	Esenzione IVA	Barrare la casella
N32	Volume d'affari	,00
N33	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
N34	IVA sulle operazioni imponibili	,00
N35	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
N36	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

04A05829

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2004.

Autorizzazione alla Axa Carlink Assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. Generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2281).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP 26 febbraio 2001 con il quale Axa Carlink Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi n. 15 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 2003 con la quale Axa Carlink Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. Generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 5 maggio 2004;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 19 maggio 2604, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Axa Carlink Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Axa Carlink Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, via Leopardi n. 15, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. Generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A05696

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2004.

Approvazione della fusione, per incorporazione, della Commercial Union Insurance S.p.a. nella Commercial Union Italia S.p.a., entrambe in Milano. (Provvedimento n. 2282).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76 che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni

rilasciate alla Commercial Union Insurance S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciata alla Commercial Union Italia S.p.a. con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza presentata in data 30 gennaio 2004 con la quale la Commercial Union Italia S.p.a. ha chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Commercial Union Insurance S.p.a. nella Commercial Union Italia S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 29 marzo 2004;

Viste le delibere assunte in data 16 gennaio 2004 dalle assemblee straordinarie dei soci di Commercial Union Insurance S.p.a. e di Commercial Union Italia S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità e le nuove nonne statutarie dell'impresa incorporante;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari rispettivamente nel registro delle imprese di Milano in data 22 gennaio 2004;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 19 maggio 2004;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la fusione per incorporazione della Commercial Union Insurance S.p.a. nella Commercial Union Italia S.p.a., entrambe con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Italia S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli:

art. 2: aumento del capitale sociale;

art. 6: ampliamento dell'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A05697

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 12 maggio 2004.

Esclusione dalle gare nel caso di sussistenza di pronunce in ordine ad errori gravi, commessi nell'esecuzione di lavori. (Determinazione n. 8/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in diritto.

L'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni nel fornire un'elencazione delle clausole di esclusione dalle gare, prevede alla lettera *f)* che «*sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti... ...che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara*».

Nella fattispecie di cui trattasi vanno ricompresi i casi di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni. È evidente che in tali evenienze, come precisato anche da recente giurisprudenza *(Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2004 n. 2317)*, la valutazione della grave inadempienza cui collegare l'esclusione, non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto nel corso del precedente rapporto contrattuale intercorso con la stazione appaltante, essendo sufficiente la valutazione che la stessa stazione appaltante abbia fatto, in sede amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dal soggetto che chiede di partecipare alla nuova procedura di affidamento.

Infatti, l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale per il fatto del soggetto affidatario è di per sé sufficiente a incidere negativamente sul rapporto fiduciario che deve instaurasi con la stazione appaltante, alla cui salvaguardia è posta la causa di esclusione di

cui all'art. 75, comma 1, lettera *f)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni.

La valutazione di esclusione deve comunque essere sempre motivata, essendo connessa a nozioni ampie e generiche quali quelle di grave negligenza e malafede, che richiedono una adeguata motivazione in punto di fatto e di diritto, contrariamente alle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)* dello stesso art. 75, in cui può essere sufficiente una motivazione *de relato*.

Si conferma, pertanto, quanto in precedenza affermato al punto *f)* della determinazione del 15 luglio 2003, n. 13, circa la natura discrezionale della valutazione e l'obbligo di motivazione cui è tenuta la stazione appaltante che escluda un'impresa, ritenendo integrata la causa preclusiva di cui alla lettera *f)* dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni. Ad esempio, nel caso di impresa partecipante ad una procedura concorsuale indetta da stazione appaltante che precedentemente aveva risolto un contratto di appalto in danno della stessa impresa, non può essere determinata la sua automatica esclusione dalla gara. Al riguardo la natura discrezionale della suddetta valutazione comporta di tenere conto, tra i diversi elementi, il tempo trascorso dall'atto di rescissione e le eventuali recidive rilevate da altre stazioni appaltanti. Discrezionalità, peraltro, molto limitata o nulla, nel caso che il pregresso contegno contrattuale dell'impresa sia di per sé solo sufficiente ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario. Per contro, in caso di ammissione di impresa responsabile di grave negligenza o malafede nel corso di pregresso rapporto contrattuale intercorso con la stazione appaltante, vi è ancora l'obbligo di motivazione ove la stazione appaltante ritenga di instaurare ugualmente con il soggetto un nuovo rapporto contrattuale *(Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2004, n. 2317).*

I presupposti che danno luogo al verificarsi della risoluzione contrattuale di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, sono indicati a contrario sia dall'art. 17, lettera *i)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni relativamente ai requisiti d'ordine generale necessari per ottenere la qualificazione, sia dall'art. 27 comma 2, lettera *p)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni come elementi di cui deve essere presa nota nel casellario informatico dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. In particolare quest'ultima norma si riferisce ad eventuali episodi di negligenza grave nell'esecuzione di lavori pubblici ovvero a gravi inadempienze contrattuali.

Il casellario informatico, pertanto, contiene una serie di informazioni sui soggetti che si propongono come affidatari di lavori pubblici, che se integrate tra loro possono dare luogo ad un profilo complessivo sulla loro affidabilità tecnico-professionale oltre che morale, che si rende disponibile alle stazioni appaltanti.

Tali disposizioni tuttavia, pur ampliando le informazioni poste a disposizione delle stazioni appaltanti, non modificano la portata della disposizione di cui all'art. 75, che, potendo essere considerata una norma a tutela dell'ordine pubblico, elenca in un *numerus clausus* le ipotesi in cui l'esclusione discende direttamente dalla previsione normativa e deve, quindi, essere accertata soltanto in concreto da parte della stazione appaltante nel verificarsi dei suoi presupposti.

Relativamente alla grave negligenza/gravi inadempienze, pertanto, l'esclusione discendente dalla norma riguarda soltanto le stazion i appaltanti con cui il soggetto partecipante all'affidamento ha già intessuto rapporti contrattuali, essendo sul punto chiara l'espressione utilizzata dal legislatore *(lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara)*.

Ciò si rivela riduttivo rispetto alle previsioni della normativa comunitaria *(art. 24, primo comma, lettera* d)*, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993)*, che considera rilevante, per l'esclusione da una gara, il grave errore professionale commesso dall'appaltatore nel corso dei lavori eseguiti per conto di una qualsiasi stazione appaltante; così come riduttivo è riguardo al disposto di cui all'art. 17, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, per il quale l'errore grave nell'esecuzione dei lavori pubblici, dovunque e comunque commesso, è situazione che impedisce il conseguimento della qualificazione. Per potere individuare e valutare detta situazione, in caso di omessa dichiarazione da parte dei soggetti che intendono qualificarsi o che chiedono il rinnovo dell'attestazione, la SOA si avvale dei dati inseriti nel casellario di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, tra cui sono compresi i fatti implicanti grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti di appalto, non esclusi quelli riferiti ad imprese non ancora qualificate, che l'osservatorio per i lavori pubblici iscrive a seguito delle comunicazioni delle stazioni appaltanti.

Nella tabella seguente, di confronto delle tre disposizioni ora citate, si evidenziano le differenti formulazioni e la circostanza che, per questa fattispecie preclusiva, la norma della direttiva, pur comportando una facoltà e non un obbligo, appare di portata più ampia rispetto a quella del regolamento generale.

Tabella comparativa della direttiva 93/37 e con il d.P.R. n. 554/99 e s.m. e con il d.P.R. n. 34/2000, e s.m. limitatamente alla causa di esclusione/requisito generale per grave negligenza o errore grave nel corso dei lavori		
Direttiva 93/37/CEE	d.P.R. n.. 34/2000 e s.m.	d.P.R. n. 554/1999 e s.m.
Articolo 24 Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:	Art. 17 (Requisiti d'ordine generale) 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:	Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici) 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;	i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;	f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

In passato, l'appaltatore che si fosse reso colpevole di malafede o di negligenza, nel corso dell'esecuzione di un lavoro pubblico, veniva escluso dalla partecipazione a tutte le gare successive indette da qualunque stazione appaltante *(la cosiddetta esclusione permanente: art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 «Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni» e art. 68, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - «Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero delle finanze (ragioneria generale) a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.»).*

Successivamente, dopo l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici dell'albo nazionale dei costruttori, la legge 10 febbraio 1962, n. 57, nel disciplinare completamente la materia, ha di fatto abrogato la norma di cui al comma 1 dell'art. 68, con riferimento al settore dei lavori pubblici, avendo previsto nell'art. 20 i casi in cui veniva sospesa l'efficacia dell'iscrizione nell'albo e nell'art. 21 quelli di cancellazione dall'albo stesso. Tuttavia, l'art. 3, comma 3, della citata legge confermava che l'iscrizione nell'albo non precludeva l'esercizio della facoltà per la stazione appaltante, prevista dall'art. 68, comma 2, di escludere l'impresa da ogni singola gara nel caso di sussistenza di fatti ostativi alla partecipazione alle pubbliche gare.

In seguito, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono state abrogate le norme esistenti in materia di sospensione e cancellazione dall'albo, e sono state totalmente recepite le cause di esclusione dettate dall'art. 24, primo comma, lettera *d)*, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, con efficacia sia per gli appalti sopra che sotto soglia.

Relativamente all'art. 68, comma 2, del regio decreto n. 827/1924, tuttora vigente, è dubbia la sua applicabilità al sistema dei lavori pubblici posto che qui, come precisato anche da questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione del 2 ottobre 2002, n. 24, si applica un sistema normativo organico costituito dalla legge n. 109/1994 e sucessive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sucessive modificazioni e che la giurisprudenza sembra orientata nel senso di escludere qualsiasi operazione di estensione analogica dell'art. 68 *(Tar Lazio sez. I-bis, 27 marzo 2004, n. 2908).*

Da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, ha colmato la lacuna esistente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sucessive modificazioni per la mancata registrazione da parte della Corte dei conti, delle norme di recepimento delle cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici, queste ultime previste dall'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE.

Nelle premesse del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/2000, nel motivare la necessità di un regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, veniva precisato che l'art. 8, comma 7, attraverso l'applicazione diretta della disciplina comunitaria, aveva

potuto «... *momentaneamente supplire, in attesa di una più approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo*».

In tale ambito, l'art. 75, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sucessive modificazioni, ha recepito parzialmente la disposizione comunitaria recata dall'art. 24, primo comma, lettera *d)*, della direttiva 93/37/CEE, ai sensi del quale «*può essere escluso*» dalle gare l'imprenditore che in materia professionale «*abbia commesso un errore grave accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice*», specificando che la predetta causa di esclusione vada riferita alla «*grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara*».

In merito, tuttavia, preme evidenziare che per «*stazione appaltante che bandisce la gara*», deve intendersi non solo la singola amministrazione interessata dalla specifica procedura selettiva, ma l'intera struttura della stessa, seppur divisa in articolazioni territoriali. Deve, infatti, considerarsi che affinché un ente possa operare con titolo di stazione appaltante occorre che questo sia in possesso di capacità giuridica *(come peraltro attribuito ex art. 11 del codice civile)* e di capacità d'agire, quest'ultima intesa come attitudine all'imputazione di fattispecie. In forza di tale istituto, il soggetto pubblico esprime la sua volontà e compie atti attraverso i propri organi che imputano tale attività al soggetto. E detti organi vanno individuati per l'appunto anche nelle strutture periferiche in cui si articola l'ente, pervenendo quindi ad un concetto sempre più unitario di stazione appaltante, identificando in essa quei soggetti dotati di autonoma personalità giuridica la cui eventuale articolazione territoriale non influisce sulla originaria unitarietà.

Invero, relativamente ad alcune amministrazioni dello Stato, come il Ministero per i beni e le attività culturali, e ad alcuni enti, come l'ANAS S.p.a., che risultano suddivisi in strutture centrali ed organi o uffici periferici, l'utilizzo del termine «*stazione appaltante che bandisce la gara*» in luogo di «*amministrazione aggiudicatrice*» potrebbe indurre a ritenere che la norma sia diretta alla singola unità organizzativa che gestisce direttamente il procedimento di gara.

Al riguardo tuttavia occorre rilevare che il legislatore ha provveduto a fornire una definizione di «*stazione appaltante*» all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, che appare dirimente della questione di cui trattasi. Detta disposizione infatti opera un rinvio diretto ed automatico a tutti soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, tra i quali sono ricomprese le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera *a)* della medesima norma, stante la previsione contenuta all'art. 2, comma 7, lettera *c)*, della legge stessa. Pertanto, l'apparente diversità di formulazione utilizzata dal legislatore non comporta alcuna differenza di carattere sostanziale nell'identificazione del soggetto cui riferire il dettato normativo, che va pertanto considerato nella sua complessiva costituzione.

Da quanto sopra, deriva che la causa di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, deve essere riferita a casi di inadempimento dell'impresa in pregressi rapporti contrattuali anche con le eventuali articolazioni territoriali della medesima stazione appaltante, intesa nel suo complesso.

La considerazione che il regolamento di cui trattasi abbia recepito parzialmente le previsioni recate dalla direttiva comunitaria, potrebbe portare alla conseguenza che la grave negligenza/malafede, posta in essere in pregressi contratti di appalto con altre stazioni appaltanti, si riveli di nessuna utilità e rilievo pratico da parte di altri operatori del mondo degli appalti pubblici rispetto a quelli che la hanno direttamente accertata.

Poiché, tuttavia, i comportamenti contemplati nel suddetto art. 75, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni sono potenzialmente in grado di rilevare gravi situazioni di devianza e di anomalia nella fase di esecuzione di lavori pubblici, si pone la questione se, dinanzi a fatti reiterati e particolarmente seri, dovuti a grave negligenza o malafede nel corso di distinti lavori denunciati da uno o più committenti pubblici e conosciuti attraverso la consultazione del casellario informatico dell'Autorità, gli stessi possano rivestire particolare rilievo per «*tutte*» le stazioni appaltanti - anche diverse da quelle che abbiano avuto precedenti rapporti contrattuali con il concorrente oggetto di più annotazioni nel casellario informatico.

Tali reiterati episodi, il cui effetto sia stato o il ritardo nell'esecuzione dei lavori o l'errore nell'esecuzione degli stessi — da intendersi quale mancata corrispondenza dell'opera eseguita alle previsioni progettuali ovvero quale realizzazione non a perfetta regola d'arte — o la malafede commessa nell'esecuzione — intesa quale comportamento malizioso posto in essere dall'appaltatore al fine di pregiudicare il diritto della stazione appaltante — costituiscono indice di inaffidabilità professionale e, come tali, potrebbero comportare l'esclusione dalle gare anche da parte di stazioni appaltanti che non abbiano avuto precedenti rapporti contrattuali con il soggetto responsabile di siffatti comportamenti.

Ciò, ovviamente, deve formare oggetto di una compiuta valutazione da parte dell'amministrazione, in ordine al grado di incidenza dei predetti comportamenti sull'affidabilità del concorrente e, quindi, in ordine all'interesse pubblico di evitare di intrattenere rapporti contrattuali con un soggetto inadempiente, in relazione al quale sussiste la ragionevole possibilità

che si determini ancora detta sfavorevole evenienza e tenuto conto delle specifiche finalità connesse all'intervento da appaltare.

La modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti possono dare rilievo ai suddetti comportamenti dovrebbe avere carattere generale, per cui potrebbe essere inserita un'apposita previsione nella *lex specialis* di gara, con cui viene reso possibile valutare, ai fini dell'eventuale esclusione, l'incidenza sull'affidabilità professionale del concorrente di comportamenti di grave negligenza e malafede tenuti con altra stazione appaltante e risultanti dal casellario informatico.

Tale clausola del bando di gara, infatti, dovrebbe essere in grado di esplicitare il principio di fiduciarietà e di serietà tecnico-professionale al cui presidio è posta la disposizione dell'art. 75, comma 1, lettera *f)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni.

Una simile facoltà è stata, peraltro, ritenuta ammissibile da questa Autorità, sebbene per differente fattispecie, nella determinazione del 15 ottobre 2003, n. 14, in materia di «*clausole di gradimento*», nella quale in ordine alla possibilità per la stazione appaltante di prescrivere adempimenti ulteriori rispetto alle previsioni normative stabilite per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, è stato espresso avviso per cui, anche sulla base della giurisprudenza prevalente *(vedi da ultimo Consiglio di Stato sentenza n. 2150 del 15 aprile 2004),* deve ritenersi sussistente «*la facoltà per la stazione appaltante di individuare nel bando di gara ulteriori adempimenti purché proporzionati alle finalità dell'amministrazione e purché non costituiscano richieste irrazionali e pretestuose, con conseguente violazione del principio della più ampia partecipazione alla gara. Il procedimento amministrativo è improntato al rispetto dei principi generali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, secondo il disposto dell'art. 97 della Costituzione. Nel settore degli appalti pubblici detti principi si estrinsecano nelle regole della concorsualità, segretezza e della serietà delle offerte: tali regole, trovano applicazione in virtù del criterio teleologico, che mira, in via suppletiva, all'individuazione del particolare interesse dell'amministrazione sotteso alla garanzia della parità dei concorrenti, ovvero perché esplicitate nella* lex specialis».

L'Autorità ha, dunque, ritenuto «*indispensabile un apprezzamento da parte della stazione appaltante in ordine alle specifiche finalità che la stessa intende perseguire mediante i suddetti ulteriori adempimenti*», i quali non devono comunque costituire richieste irrazionali e pretestuose.

Peraltro, in analogia con quanto affermato dalla giurisprudenza *(Tar Lombardia, Milano, sez. III 30 aprile 2003, n. 1094)* in ipotesi di esclusione per collegamento tra imprese, la clausola non dovrebbe mai essere espressa nei termini di un'esclusione automatica dalla gara, dovendo consentire all'amministrazione di verificare se l'esame della fattispecie concreta induca a ritenere scarsamente affidabile il soggetto partecipante.

Deve, infine, rilevarsi che l'esclusione, nel caso di previsione contenuta nel bando di gara, deve a *fortiori* rispetto all'applicazione dell'art. 75, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni essere sempre assistita da idonea ed analitica motivazione, trattandosi di un vero e proprio giudizio sull'affidabilità professionale del soggetto partecipante, in grado di produrre effetti lesivi sullo stesso.

Sulla base delle considerazioni svolte, l'Autorità è dell'avviso che:

a) la locuzione «*stazione appaltante che bandisce la gara*» utilizzata all'art. 75, comma 1, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, va riferita all'ente nel suo complesso e, pertanto, l'esclusione dalla gara può essere disposta da una articolazione territoriale di un ente ancorché i comportamenti gravemente negligenti e l'errore grave nell'esecuzione di lavori siano stati rilevati da un'altra articolazione territoriale del medesimo ente;

b) vada confermato l'avviso espresso al punto *f)* della determinazione del 15 luglio 2003, n. 13, circa la natura discrezionale della valutazione e l'obbligo di motivazione cui è tenuta la stazione appaltante che escluda o ammetta una impresa, ritenendo integrata o meno la causa preclusiva di cui alla lettera *f)* dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni;

c) in aggiunta al disposto dell'art. 75, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sucessive modificazioni, le stazioni appaltanti possono inserire nella *lex specialis* di gara una previsione del seguente tipo: *La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel casellario informatico dell'Autorità, risulta essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.*

Roma, 12 maggio 2004

Il presidente: CHELI

04A05770

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 maggio 2004.

Decreto 1º dicembre 2003, n. 389, recante: «Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448». Circolare esplicativa.

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla provincia autonoma di Aosta

Alle province

Ai comuni

Alle comunità montane

Alle comunità isolane

All'Unione dei presidenti delle regioni

All'UPI

All'ANCI

All'UNCEM

Alla Conferenza unificata Stato-regioni

Alla Ragioneria generale dello Stato - IGEPA

Alla Corte dei conti

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Ai distretti regionali dell'Avvocatura generale dello Stato

Alla Banca d'Italia

All'Associazione bancaria italiana

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 389 del 1º dicembre 2003 di attuazione dell'art. 41 della legge n. 448/2001 ha regolato l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali. In considerazione anche dei numerosi quesiti avanzati relativamente all'applicazione del regolamento, si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti interpretativi necessari per una corretta applicazione delle norme contenute nel suddetto regolamento.

Per quanto riguarda l'applicabilità, solo le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali successivamente alla data del 4 febbraio 2004 di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 389, sono assoggettate alla disciplina ivi prevista.

Premesso che uno degli obiettivi primari dell'art. 41 della legge n. 448/2001 e, pertanto, del relativo regolamento di attuazione, consiste nell'assicurare un accesso al mercato dei capitali il più possibile efficace, ordinato e prudente, si forniscono le seguenti linee guida.

1) *Decorrenza del silenzio-assenso* (Art. 1, comma 2).

Il termine di dieci giorni entro i quali il Dipartimento del Tesoro può esprimere il proprio avviso sul momento più opportuno di accesso al mercato da parte dell'ente, si intende decorrere dalla data in cui il competente ufficio della Direzione seconda del medesimo Dipartimento invia all'ente richiedente conferma per fax o posta elettronica della ricezione della comunicazione.

Oltre che con gli usuali mezzi postali, le comunicazioni potranno essere inviate via fax (06/4761-3197) ovvero per e-mail (accesso.mercati@tesoro.it).

Si precisa che l'attività di coordinamento dell'accesso al mercato è volta ad evitare la sovrapposizione di più soggetti pubblici sullo stesso segmento di mercato in un ristretto arco temporale. In tale evenienza, infatti, si potrebbe determinare un'affollamento di emissioni, a detrimento delle condizioni di finanziamento.

2) *Ammortamento* (Art. 2).

Per quanto riguarda i criteri che individuano gli intermediari con i quali è ammissibile concludere i contratti relativi alla gestione di un fondo o allo swap per l'ammortamento del debito, si rimanda alla disciplina relativa al rating dettagliatamente descritta nel paragrafo successivo in relazione alla operatività in strumenti derivati.

Per quanto concerne invece l'investimento delle somme accantonate nel fondo o nello swap di ammortamento, la gamma degli strumenti ammessi a tal fine è circoscritta ai titoli obbligazionari, emessi esclusivamente dagli emittenti indicati al comma 2 dello stesso decreto n. 389 del 1º dicembre 2003, che non dovranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate che rendano il profilo di esposizione creditizia difforme da quello consentito. In considerazione del fatto che il rischio sul portafoglio dei titoli conferiti al fondo di ammortamento rimane comunque a totale carico dell'ente, si sottolinea che la selezione degli emittenti dei suddetti titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio. Si raccomanda, inoltre, la massima trasparenza, nei contratti, sui criteri con i quali i titoli conferiti al fondo di ammortamento sono selezionati ed eventualmente sostituiti, attribuendo la massima attenzione al rating.

Si raccomanda altresì di vincolare la scadenza degli investimenti alla durata del fondo di ammortamento.

Per società a partecipazione pubblica si intendono società con una quota di partecipazione diretta rile-

vante/di controllo detenuta da Stati appartenenti all'Unione europea, facendo riferimento ai principi previsti nell'art. 2359 nel codice civile italiano. Nel caso in cui una società pubblica venga privatizzata, si raccomanda che i titoli da questa emessi eventualmente presenti nel fondo di ammortamento vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo. Qualora emergano forti segnali di rischio derivanti dalla privatizzazione, la sostituzione andrebbe comunque valutata anche nel caso in cui comporti una perdita.

Si ritiene opportuno che gli enti considerino il costo totale dell'emissione obbligazionaria sia nella forma con rimborso unico a scadenza del capitale sia nella forma «amortising», e valutino, per quanto desumibile dalle condizioni di mercato al momento dell'emissione, la relazione tra tale differenziale di costo ed il maggiore rischio sopportato dall'ente in virtù della costituzione del fondo o dello swap per l'ammortamento. Questa valutazione deve anche tener conto del fatto che le emissioni bullet, ancorché associate ad uno swap di ammortamento, pesano per l'interno ammontare fino alla scadenza ai fini delle rilevazioni Eurostat del debito pubblico.

3) *Operazioni in strumenti derivati* (Art. 3).

Le tipologie di operazioni derivate ammesse, oltre agli swap di tasso di cambio[1] (cross currency swap) a copertura del rischio di cambio nel caso di indebitamento in valuta, sono quelle espressamente indicate nei punti da *a)* a *d)* da intendersi nella forma «plain vanilla». In particolare dal punto *a)* si intende esclusa qualsiasi forma di opzionalità, mentre i punti *b)*, *c)* e *d)* si riferiscono esclusivamente all'acquisto da parte dell'ente degli strumenti ivi citati. È implicito nell'acquisto del collar l'acquisto di un cap e la contestuale vendita di un floor, consentita unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo dei tassi di interesse fornita dall'acquisto del cap. Il livello del tasso a carico dell'ente allo scattare delle soglie deve essere coerente sia con i tassi vigenti sul mercato sia con il costo della passività antecedente alla conclusione dell'operazione derivata. Riguardo alle «altre operazioni derivate» previste alle lettere *e)* e *f)*, si precisa che le stesse devono in ogni caso essere riconducibili a combinazioni delle operazioni indicate alle lettere da *a)* a *d)*. Si ritiene infatti che queste tipologie siano coerenti con il contenimento dell'esposizione dell'ente ai rischi finanziari conseguenti al rialzo dei tassi di interesse e quindi con l'obiettivo del contenimento del costo dell'indebitamento.

Per quanto riguarda la lettera *f)* inoltre, il divieto di un «profilo crescente dei valori attuali» va riferito, nell'ambito dell'operazione derivata, ai flussi di pagamento da parte dell'ente. Tale prescrizione è volta ad evitare che siano poste in essere operazioni derivate i cui flussi di pagamento da parte dell'ente vengano concentrati in prossimità della scadenza. L'eccezione dell'eventuale sconto o premio, non superiore all'1% del nozionale della sottostante passività, è stata prevista per consentire la ristrutturazione della passività in presenza di condizioni di mercato diverse rispetto al momento in cui la stessa è stata contratta. Si ribadisce che tale sconto o premio deve essere regolato contestualmente alla data di inizio (regolamento) dell'operazione derivata e si applica esclusivamente alle operazioni di ristrutturazione previste, appunto, dal punto *f)*. Il comma 3 circoscrive al mercato monetario, vale a dire ai tassi di interesse a breve termine, l'ambito dei parametri a cui possono essere indicizzate tutte le operazioni derivate descritte nei commi precedenti.

Non sono ammessi gli strumenti derivati che contengono delle leve o moltiplicatori dei parametri finanziari, come, ad esempio, pagare due volte il tasso Euribor.

Non sono inoltre ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti, in base alla considerazione che nessun derivato è configurabile come una passività.

Nel caso in cui si verifichi una variazione della passività sottostante ad un derivato, ad esempio perché è stata rinegoziata o convertita oppure perché ha raggiunto un ammontare inferiore a quanto inizialmente previsto, la posizione nello strumento derivato può essere riadattata sulla base di condizioni che non determinino una perdita per l'ente; solo nel caso in cui l'ente ritenga di dover chiudere la posizione nello strumento derivato è ammissibile la conclusione di un derivato uguale e di segno contrario con un'altra controparte.

In merito al rischio di credito, gli intermediari con i quali è ammesso concludere operazioni derivate devono essere necessariamente dotati di un merito di credito (rating) certificato dalle agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, attualmente: Standard & Poor's, Moody's e FitchRatings.

Nel caso in cui i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, si deve prendere in considerazione quello più basso. Si ritiene che il «rating adeguato» della controparte non debba essere inferiore a BBB/Baa/BBB. Pertanto qualora l'intermediario subisca una riduzione di rating anche di un solo «notch» al di sotto di tale livello minimo, le posizioni accese dovranno essere chiuse al più presto.

Qualora il singolo contratto derivato sia totalmente coperto da garanzia della «casamadre» della controparte, ai fini dell'«adeguato rating» rileva quello della casamadre.

Il tetto del 25% ammesso per ogni singola controparte sull'importo nominale totale delle operazioni derivate in essere, qualora quest'ultimo superi i 100 milioni di euro, non deve comportare la rimodulazione delle operazioni derivate concluse ante regolamento. Inoltre sono escluse dal computo di tale limite le operazioni totalmente garantite da collateral. Ai fini dell'applicazione del tetto l'ente dovrà, però, tenere conto dell'esposizione già acquisita al momento della conclusione di nuove operazioni derivate. Nel caso di una prima operazione, questa può essere conclusa con una sola controparte. L'ente dovrà, con le operazioni successive, procedere ad equilibrare la sua esposizione,

(1) Lo scambio di flussi di interessi e capitali espressi nelle due diverse valute deve essere effettuato sempre allo stesso tasso di cambio prefissato al momento della conclusione dell'operazione.

tendendo gradualmente all'obiettivo del 25%. Per controparti appartenenti ad uno stesso gruppo, il limite del 25% deve essere riferito all'intero gruppo.

Considerata, infine, la particolare caratteristica di rischiosità strettamente connessa con l'attività in derivati, si raccomanda che gli enti destinatari del decreto n. 389 del 2003, a fine cautelativo, facciano riferimento alle norme del Regolamanto di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla CONSOB con delibera del 1° luglio 1998 e successive modificazioni, con particolare riguardo agli articoli da 25 a 31 ed al «Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari» allegato al predetto Regolamento CONSOB.

Roma, 27 maggio 2004

Il dirigente generale del debito pubblico: CANNATA

04A05743

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 14 maggio 2004.

Divieto di utilizzo delle bombole IMZ.

Dirigenti coordinatori

Centri prova autoveicoli

Uffici periferici D.T.T.

Assessorato trasporti turismo regione Sicilia - Direzione trasporti

Provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni - trasporti e motorizzazione civile

Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti

Comando generale Arma dei Carabinieri

Comando generale Guardia di finanza

Ministero dell'interno - Dipartimento P.S. - D.C. Polizia stradale

Ministero dell'interno - Dipartimento VV.FF. - D.C. Emergenza e soccorso pubblico

Federchimica

Ass. I.C.C.

A seguito della segnalazione dello scoppio di una bombola di fabbricazione IMZ, avente la capacità di 50 litri, contenente «miscela non corrosiva», appartenente ad un lotto costruito nel 1988, questa amministrazione:

esaminato il verbale di sopralluogo congiunto ISPESL/MCTC;

valutato altresì quanto dichiarato dalla stessa società costruttrice IMZ, sulla base della perizia tecnica di parte;

sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti;

considerato che la causa del problema risulta riconducibile ad un difetto di procedura di laminazione a freddo per alcuni recipienti;

considerato che la soc. IMZ, sotto la propria responsabilità ha fornito gli elenchi matricolari di tutte le bombole costruite con la stessa tecnologia di laminazione a freddo e che, si ritiene, presumibilmente, possano presentare le problematiche evidenziate, individuando così un parco di 25.158 bombole.

Con lettera provvedimento n. 4951/MOT 2/H del 10 dicembre 2002, ha stabilito che:

A) le bombole appartenenti al lotto di collaudo del 15 settembre 1988, aventi i numeri di matricola da n. 102801 a n. 103000, nonché al lotto immediatamente precedente ed a quello immediatamente successivo, fossero distrutte secondo le modalità in vigore per analoghe procedure;

B) la soc. IMZ, a propria cura, provvedesse a sottoporre tutte le bombole di propria costruzione indicate nell'elenco allegato, ad una prova di revisione straordinaria consistente in un esame ad ultrasuoni, da effettuarsi entro un termine stabilito (30 giugno 2003); data dalla quale le bombole non sottoposte a revisione e rientranti nell'elenco IMZ, non potevano ulteriormente essere utilizzate.

La soc. IMZ, con propria lettera del 17 febbraio 2004, ha fatto presente che, alla stessa data, sono state revisionate 6620 bombole delle 25158 indicate dall'elenco, in quanto sono state riscontrate oggettive difficoltà nel reperimento di tutte le bombole interessate alla revisione straordinaria sull'intero territorio nazionale, malgrado le comunicazioni date in tal senso dalla stessa società e dalle associazioni di categoria interessate.

Tenuto presente quanto sopra esposto, riconosciuti fondati i motivi d'urgenza ai fini della sicurezza, sentito al riguardo il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, nella riunione del 3 maggio 2004, questa amministrazione dispone che tutte le bombole identificate, presenti nel predetto elenco, non potranno essere ulteriormente utilizzate fino a dimostrazione dell'avvenuta revisione straordinaria con esito positivo, da effettuarsi a cura della ditta costruttrice IMZ.

Di tale avvenuta revisione dovrà essere redatto apposito verbale, così come della eventuale distruzione delle bombole in caso di esito negativo delle verifiche prescritte.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
FUMERO

ALLEGATO 1

DISTINTA BOMBOLE IMZ DA SOTTOPORRE A REVISIONE STRAORDINARIA

N.F.	approvaz	data	q.tà	capacità	dimens.	gas
2401-600	8/76	28.07.76	200	40	208x1475	ossigeno
2601-800	9/76	28.07.76	200	40	208x1475	ossigeno
2801-000	10/76	15.09.76	200	40	208x1475	ossigeno
34001-200	13/76	14.10.76	200	40	208x1475	ossigeno
3601-800	14/76	14.10.76	200	40	208x1475	ossigeno
3801-000	15/76	09.12.76	200	40	208x1475	ossigeno
4001-200	16/76	12.10.76	200	40	208x1475	CO2
4201-400	17/76	09.12.76	200	40	208x1475	ossigeno
5001-200	3/77	03.02.77	200	40	209x1475	argon
5201-400	4/77	09.02.77	200	40	207x1475	CO2
5601-739	6/77	25.03.77	139	20	209x800	ossigeno
5801-000	7/77	25.02.77	200	40	208x1475	miscela
6001-200	10/77	14.03.77	200	40	208x1475	miscela
6201-400	8/77	03.03.77	200	50	234x1460	ossigeno
6401-600	9/77	14.03.77	200	40	207x1475	CO2
6601-800	11/77	15.04.77	200	40	208x1475	miscela
6801-000	13/77	20.04.77	200	40	208x1460	ossigeno
7001-200	12/77	13.04.77	200	40	207x1475	CO2
7201-400	14/77	13.04.77	102	40	208x1460	azoto
7401-600	15/77	27.05.77	200	27	207x1020	CO2
7601-800	16/77	27.05.77	200	27	207x1020	CO2
7801-923	17/77	19.07.77	121	27	207x1020	CO2
8001-200	18/77	20.06.77	200	40	207x1475	CO2
8801-000	19/77	06.07.77	200	50	234x1460	miscela
9001-200	20/77	06.07.77	200	50	234x1460	ossigeno
9201-400	21/77	31.08.77	200	50	234x1460	ossigeno
9401-600	22/77	29.07.77	200	40	208x1460	ossigeno
9601-800	23/77	13.10.77	200	40	207x1475	CO2
9801-000	24/77	04.11.77	200	40	207x1475	CO2
10001-200	25/77	07.12.77	102	50	233x1460	CO2
10201-400	26/77	17.10.77	200	40	208x1460	miscela
10401-552	27/77	17.10.77	152	50	234x1460	miscela
10553-574	29/77	18.11.77	22	50	234x1460	aria
10801-852	30/77	18.11.77	52	50	234x1460	argon
10901-952	31/77	18.11.77	52	50	234x1460	azoto
11001-200	33/77	14.12.77	200	50	234x1460	ossigeno
11201-400	34/77	21.12.77	200	50	234x1460	miscela
18601-700	30/78	22.11.78	100	50	233x1460	miscela
19601-800	33/78	06.12.78	200	27	205x1020	CO2

N.F.	approvaz	data	q.tà	capacità	dimens.	gas
20801-000	5/79	17.01.79	200	40	207x1460	ossigeno
21201-300	7/79	23.01.79	100	50	235x1460	cloro
18501-600 21301-400	8/79	24.01.79	200	50	233x1450	ossigeno
21801-000	11/79	05.02.79	200	40	207x1460	ossigeno
130001-200	47/79bis	17.10.79	200	40	207x1440	miscela
31601-800	53/79	17.10.79	200	40	207x1460	ossigeno
31801-000	54/79	23.11.79	200	40	207x1460	ossigeno
32001-200	01/80	16.01.80	200	40	207x1460	ossigeno
42801-000	3/81	31.01.81	200	40	207x1440	miscela
43001-200	4/81	30.01.81	200	40	207x1460	ossigeno
48601-800	26/81	28.07.81	200	40	207x1460	ossigeno
63001-200	14/84	17.04.84	200	40	207x1440	argon
62401-600	11/84	03.04.84	200	13	207x510	CO2
62801-000	13/84	19.04.84	200	13	207x510	CO2
63201-400	15/84	22.05.84	200	13	207x510	CO2
65201-400	25/84	16.07.84	200	40	206x1440	miscela
65401-600	26/84	23.07.84	200	13	207x510	CO2
65601-800	27/84	04.09.84	200	13	207x510	CO2
66201-400	30/84	12.09.84	200	40	206x1440	ossigeno
71101-200	15/85	23.05.85	100	50	232x1460	azoto
69401-600	6/85	20.02.85	200	40	206x1440	argon
69601-800	7/85	20.03.85	200	40	206x1440	ossigeno
70001-200	9/85	28.03.85	200	40	206x1440	miscela
70801-852	12/85	24.04.85	52	27	205x1020	CO2
70901-952	13/85	24.04.85	52	27	206x1020	ossigeno
70601-700	14/85	23.05.85	100	50	232x1460	ossigeno
73001-200	25/85	27.08.85	200	13	207x510	CO2
73201-400	26/85	19.09.85	200	65	230x1825	CO2
73525-528	29/85	14.11.85	4	65	230x1825	CO2
74401-600	2/86	28.01.86	200	40	232x1170	magazz
74801-000	4/86	10.02.86	200	50	232x1460	ossigeno
81201-400	36/86	28.06.86	200	50	232x1460	ossigeno
82201-400	41/86	17.07.86	200	50	231x1450	argon
82401-600	42/86	17.07.86	200	50	231x1450	argon
82601-800	43/86	17.07.86	200	50	231x1450	argon
75201-400	6/86	03.07.86	200	50	232x1460	miscela
83201-400	46/86	11.09.86	200	50	232x1460	miscela
84201-326	51/86	04.12.86	126	40	232x1170	ossigeno

N.F.	approvaz	data	q.tà	capacità	dimens.	gas
84363-394	52/86	25.09.86	32	50	232x1460	aria
85001-200	56/86	30.10.86	200	50	232x1460	ossigeno
85801-000	60/86	27.11.86	200	50	232x1460	miscela
85201-400	57/86	06.11.86	200	50	232x1460	ossigeno
86001-200	2/87	22.01.87	200	50	232x1460	miscela
87201-232	5/87	29.01.87	32	69	264x1640	miscela
87001-200	4/87	12.02.87	200	50	232x1460	miscela
90201-400	21/87	26.03.87	200	50	232x1460	argon
87233-287	18/87	26.03.87	55	75	264x1710	miscela
92512-530	34/87	21.05.87	19	67	263x1620	CO2
93401-510	39/87	28.05.87	110	69	235x1970	miscela
90401-600	22/87	04.06.87	200	14	206x570	magazz
92201-316	31/87	11.06.87	116	15	208x590	aria
94401-600	44/87	25.06.87	200	11	206x500	magazz
91801-834	29/87	25.06.87	32	27	206x1010	miscela
96801-902	56/87	17.09.87	102	65	235x1840	miscela
98601-800	66/87	16.11.87	200	50	232x1460	miscela
93511-567	1/88	10.02.88	57	40	232x1170	ossigeno
99001-200	4/88	18.02.88	200	50	232x1460	miscela
99201-400	5/88	28.07.88	200	50	232x1460	miscela
99401-600	6/88	23.03.88	200	50	232x1460	ossigeno
100201-302	10/88	07.04.88	102	50	232x1460	magazz
100303-359	11/88	21.04.88	57	75	263x1790	miscela
100360-403	12/88	21.04.88	44	60	263x1410	CO2
102001-200	23/88	16.06.88	123	15	208x600	aria
102801-000	30/88	15.09.88	200	50	232x1460	miscela
104001-171	1/89	09.03.89	171	14	205x560	CO2
104401-471	3/89	23.03.89	71	14	206x560	azoto
104801-923	5/89	30.03.89	123	14	232x470	azoto
114201-376	14/90	24.05.90	176	60	230x1730	CO2
114801-000	18/90	05.07.90	200	14	206x570	magazz
118801-000	10/91	18.04.91	200	40	206x1440	magazz
119001-200	11/91	24.04.91	200	14	206x570	azoto
118381-440	8/91	16.05.91	40	60	232x1730	aria
119801-902	14/91	30.05.91	102	40	232x1180	argon
120201-320	16/91	06.06.91	120	67	262x1460	miscela
120321-372	30/91	24.10.91	52	27	208x1000	miscela
123601-800	33/91	21.11.91	200	14	206x570	magazz
124001-200	35/91	12.12.91	200	40	206x1450	ossigeno

N.F.	approvaz	data	q.tà	capacità	dimens.	gas
127601-760	17/92	28.05.92	160	67	265x1520	CO2
127801-000	18/92	04.06.92	200	40	206x1440	magazz
128401-600	20/92	25.06.92	200	14	206x560	CO2
128601-800	21/92	16.07.92	200	14	206x560	azoto
128801-000	22/92	30.07.92	200	50	232x1460	ossigeno
129601-800	26/92	08.10.92	200	50	232x1460	miscela
129801-000	27/92	12.11.92	200	14	206x570	CO2
130001-200	28/92	19.11.92	200	14	207x570	azoto
130201-400	29/92	30.11.92	200	14	207x570	CO2
127761-798	30/92	03.12.92	38	60	230x1730	CO2

04A05628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme relative alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, acquisito il parere favorevole della Commissione affari esteri della Camera dei deputati e della Commissione affari esteri emigrazione del Senato della Repubblica, nonché l'autorizzazione prevista dal quarto comma del citato art. 25 da parte del Consiglio dei Ministri.

Comunica

che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell'Unione europea, le intese atte a garantire le condizione richieste dalla legge per l'esercizio del voto ai cittadini italiani ivi residenti.

04E05830

REGIONE PUGLIA

Presa d'atto delle sentenze del TAR Puglia - Sezione di Lecce numeri 665/97, 666/97, 668/97, 669/97 e 1790/02, in ordine ai ricorsi numeri 3241, 3243, 3244, 3245, 3246 e 3262/90, avverso il Piano regolatore generale del comune di Ugento. (Delibera C.C. n. 45 del 30 novembre 2002).

La giunta della regione Puglia con atto n. 683 del 10 maggio 2004, ha preso atto delle decisioni contenute nelle sentenze del TAR Puglia numeri 665/97, 666/97, 668/97, 669/97 e 1790/02 in merito ai ricorsi numeri 3241, 3243, 3244, 3245, 3246 e 3262/90, in parziale accoglimento a quanto deliberato dal comune di Ugento, con delibera C.C. n. 45 del 30 novembre 2002.

04A05676

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401128/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 6 0 3 *

€ 0,77